

CONFINDUSTRIA

Area Mezzogiorno

LA LEGGE FINANZIARIA PER IL 2008
E GLI INTERVENTI PER IL MEZZOGIORNO
E LE AREE SOTTOUTILIZZATE

a cura di Giuseppe Rosa e Massimo Sabatini

n. 69

Roma, aprile 2008

Indice

Considerazioni d'insieme	pag. 3
1) Premessa	pag. 6
2) Rifinanziamento e rimodulazione	pag. 6
3) Le risorse a disposizione delle Aree Sottoutilizzate	pag. 7
4) Le risorse per il cofinanziamento delle politiche comunitarie	pag. 11
5) Le risorse complessivamente a disposizione	pag. 12
6) Residui e revoche	pag. 13
7) La serie storica	pag. 14
8) Le principali misure per il Mezzogiorno	pag. 19
8.1) il Bonus occupazione	pag. 19
8.2) Modifiche al Credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno	pag. 20
8.3) Zone Franche Urbane	pag. 22
8.4) Utilizzo di economie e revoche della Legge 488/92	pag. 24
8.5) Altre disposizioni riguardanti il Mezzogiorno	pag. 26
Appendice	
- Risoluzione 9/DF	pag. 28
- Relazione Illustrativa	pag. 31
Allegati	
Legge Finanziaria 2007	
- Tabella D)	pag. 36
- Tabella F)	pag. 38
Audizione Parlamentare sul DdL Finanziaria del Direttore Generale di Confindustria Maurizio Beretta, (estratto)	pag. 42

CONSIDERAZIONI D'INSIEME

- *Confindustria ha espresso sul complesso della Finanziaria 2008 un giudizio cautamente positivo, soprattutto relativamente alle **semplificazioni fiscali** introdotte: in particolare, la riduzione delle aliquote (sia dell'IRES sia dell'IRAP) rappresenta un fatto vantaggioso per le imprese, sulla scia delle riforme analoghe già realizzate da altri paesi europei anche al fine di attrarre investimenti esteri.*
- *Anche considerando tutti gli effetti negativi delle modifiche apportate sull'eliminazione degli ammortamenti anticipati e ai limiti alla deducibilità degli interessi, essi possono al massimo ridurre i benefici della **riduzione dell'aliquota**, che non è di poco conto: ridurre l'aliquota IRES dal 33 al 28% significa, infatti, un risparmio di oltre il 16% sull'imposta da pagare. Inoltre, non va dimenticato che nella manovra fiscale è prevista anche la riduzione dell'aliquota IRAP dal 4,25% al 3,9%, che corrisponde ad una riduzione di imposta dell'8,5%.*
- *Per quanto riguarda in particolare il **Mezzogiorno**, la manovra di finanza pubblica per il 2008 si presenta maggiormente **in chiaroscuro**.*
- *In positivo, la principale misura introdotta riguarda il ripristino del **bonus occupazione**. Viene concesso un **credito d'imposta pari a 333 € mensili** per ciascun lavoratore "incrementale" assunto a tempo indeterminato nelle regioni meridionali (incluse Abruzzo e Molise), elevato a 416 in caso di assunzione di lavoratrici donne svantaggiate. La misura è divenuta operativa nel corso del mese di marzo grazie alla pubblicazione del necessario Decreto ministeriale.*
- *In secondo luogo, sono rafforzate le misure fiscali per favorire il decollo delle **Zone Franche Urbane**, prevedendo un **regime di esenzioni ampio e di durata consistente**: le imprese fino a 50 dipendenti che si insediano nelle ZFU tra il 1° gennaio 2008 e il 31 dicembre 2012 sono infatti **esentate per i primi 5 anni dal pagamento dell'IRES, dell'ICI, dei contributi** sulle retribuzioni da lavoro dipendente, con un **décalage** per gli anni successivi. Esenzioni entro i limiti del **de minimis** spettano anche alle imprese di piccole dimensioni già insediate. Pur trattandosi di una misura non più riservata alle aree urbane degradate del solo Mezzogiorno, i criteri per l'individuazione dovrebbero orientare prevalentemente verso le aree urbane meridionali le risorse disponibili, per la verità non molto ampie (50 milioni di € per il 2008 e 50 per il 2009).*
- *Considerazioni **non altrettanto positive** possono essere fatte con riferimento al **Credito d'imposta per gli investimenti**, il principale strumento di promozione degli investimenti nel Mezzogiorno.*

- Viene introdotto un **tetto annuale di 250.000 € alla fruizione di tutti i crediti d'imposta**, che solo successivamente, con una risoluzione del Ministero dell'Economia, è stato parzialmente reso meno vincolante: è stato infatti chiarito che tale tetto si cumula con il limite generale per le compensazioni cd. "orizzontali" di carattere fiscale (pari a 516.456,9 €). In particolare, viene specificato che sarà possibile utilizzare i crediti di imposta in questione anche oltre lo specifico limite dei 250.000 euro, qualora il limite generale dei 516.456,90 euro non sia stato sfruttato appieno (anche se, specifica la risoluzione, questo è un evento piuttosto raro). In ogni caso, l'introduzione di un **tetto annuale** limita fortemente l'automaticità degli strumenti, e rischia di riproporre le **code** che hanno caratterizzato la fruizione dei crediti d'imposta per investimenti avviati ante 7 luglio 2002.
- In terzo luogo, le risorse derivanti da **rinunce e revoche della 488**, vengono riutilizzate per finanziare numerose misure, quali: gli stage per l'inserimento lavorativo dei giovani laureati residenti nelle Aree Obiettivo 1; le agevolazioni per le imprese innovatrici in fase di start-up; il riutilizzo di aree industriali; l'Osservatorio sulla migrazione interna dal sud verso il nord del Paese; i Poli di innovazione situati nei territori delle regioni del Mezzogiorno non ricompresi nell'ob. Convergenza (Abruzzo, Molise e Sardegna); il Fondo per la gestione delle quote di emissione di gas serra; la proroga della detrazione triennale dal reddito di impresa per gli esercenti degli impianti di distribuzione di carburanti.
- Si tratta di misure importanti, che riguardano anche le regioni meridionali: resta però il fatto che, sempre più spesso, sembra consolidarsi la tendenza a **dirottare verso altre finalità**, spesso eterogenee, le risorse destinate agli investimenti imprenditoriali nel Mezzogiorno.
- **Dal punto di vista finanziario, le risorse disponibili per il 2008 aumentano di 6,3 miliardi di €** rispetto allo stanziamento per il 2007 (passando da 7,5 a 13,8 miliardi di €), soprattutto grazie al forte incremento del cofinanziamento (che passa da 4,2 a 8,9 miliardi di €, per la necessità di garantire la chiusura del periodo 2000-6 e l'avvio del periodo 2007-13). Resta tuttavia bassa la dotazione FAS per il 2008 (rispetto ad una media degli anni precedenti di 7-8 miliardi di €, lo stanziamento si ferma a 4,8).
- Vengono operati consistenti **tagli ai residui del FAS** (2,5 miliardi di €), principalmente a valere sulle disponibilità del vecchio credito d'imposta (che sarebbero stati immediatamente spendibili), parzialmente compensati con stanziamenti **per gli anni successivi**. Tale spostamento toglie liquidità agli investimenti per il Sud per finanziare le destinazioni più diverse (un emendamento dell'ultima ora utilizza il FAS anche per le compensazioni per le colture siciliane colpite dalla peronospora), salvo restituire le stesse somme in anni successivi. Queste ristrettezze nelle disponibilità di cassa rendono difficili anche operazioni da

tempo attese dagli imprenditori meridionali, come l'accelerazione dei vecchi crediti d'imposta, nonostante le rassicurazioni in tal senso del Ministro dello Sviluppo Economico.

- ***In conclusione**, per quanto riguarda il Mezzogiorno si tratta di una Finanziaria in chiaroscuro, che introduce o rafforza misure importanti (il bonus occupazione, le Zone Franche), ma ne limita l'efficacia con l'introduzione del tetto alla fruizione, e che dal punto di vista finanziario stanZIA notevoli risorse FAS per gli anni futuri ma per il 2008 ha una disponibilità che rischia di rallentare la fruizione di strumenti importanti per le imprese.*
- *In prospettiva, la consistente dotazione finanziaria assicurata dalla programmazione unitaria (Fondi strutturali – FAS) dovrebbe garantire la stabilità della programmazione e delle disponibilità finanziarie: resta il problema della **velocità e della qualità della spesa pubblica nel Mezzogiorno**, reso più attuale dal progressivo superamento dei tradizionali incentivi alle imprese. E' il tema che Confindustria e CGIL CISL e UIL hanno posto al centro delle loro proposte in vista delle elezioni politiche, con il documento "Il Sud nell'Agenda politica del Paese. Le proposte del mondo del lavoro e delle imprese", del marzo 2008.*

1. Premessa

La Legge n. 244 del 24 Dicembre 2007, pubblicata sulla G.U. n. 300 del 28 Dicembre 2007 (suppl.ord. n. 285) giunge al termine di un lungo percorso parlamentare in cui soprattutto due maxi emendamenti presentati dal Governo, al Senato ed alla Camera, ne hanno sensibilmente modificato dimensioni e impostazione.

Al termine di tale percorso, il testo risulta composto da 3 articoli, composti ciascuno di 387, 642 e 164 commi, per un totale di 1193, non lontano dal risultato record della Finanziaria dello scorso anno (1364 commi in un unico articolo). La lettura del provvedimento è complessa anche perché senza titoli.

Dal punto di vista finanziario, l'analisi è resa difficoltosa dagli interventi operati sulle disponibilità del Fondo Aree Sottoutilizzate, non sempre visibili nelle tabelle allegate.

Il presente lavoro si propone da un lato di ricostruire le effettive disponibilità finanziarie per interventi nel Mezzogiorno e nelle altre aree in ritardo, dall'altro di evidenziare le principali novità introdotte nell'articolato aventi un impatto sull'economia del Mezzogiorno.

2. Rifinanziamento e rimodulazione

Avendo lo scorso anno già provveduto al rifinanziamento del Fondo Aree Sottoutilizzate (FAS) per l'intero periodo di programmazione 2007-13, la Finanziaria¹ si è limitata prevalentemente ad operare una rimodulazione degli stanziamenti già decisi negli anni precedenti al fine di provvedere ad una allocazione più equilibrata e più sostenibile (per le finanze pubbliche) degli stanziamenti stessi

Il rifinanziamento del FAS, infatti è limitato a 1.100 milioni di € per il 2008, 7,4 per il 2009 e 11,7 per il 2010, in realtà reintegri di residui eliminati con altri provvedimenti (cfr. ultra).

Dapprima, con l'allegato 6² della Tabella F, vengono sottratti 965,9 Milioni di € dalla competenza (e dalla cassa) per l'anno 2008, spostati poi per 677,1 Milioni di € per l'anno 2009. Vengono quindi spostati ben 59890,9 Milioni di € dal 2010 al 2011 e successivi, la cui dotazione sale a 60179,7 Milioni di €.

¹ in coerenza con il criterio di programmazione unitaria dei fondi nazionali ed europei per la politica regionale, sancito nell'intesa definita in Conferenza Unificata il 3 febbraio 2005 e recepita nella bozza tecnico - amministrativa di Quadro Strategico Nazionale.

² L'allegato 6 contiene le variazioni da apportare al bilancio a legislazione vigente a seguito della rimodulazione delle spese pluriennali (Tabella F), con l'indicazione dei residui di stanziamento, delle giacenze di tesoreria e degli impegni.

Tabella 1: Legge Finanziaria 2008 - rimodulazione delle risorse già stanziare per le aree sottoutilizzate: confronto con la Finanziaria 2007

DISPOSIZIONE	ANNO 2007	ANNO 2008	ANNO 2009	ANNO 2010	ANNO 2011 e ss.
Finanziaria 2007 Rifinanziamento	100	100	+5000	+59179	
Finanziaria 2007 Rimodulazione (in tabella F)	-1590,3	-835,2	-5400,9	+7826,4	
Finanziaria 2008 Rimodulazione (tabella F)		-965,9	+677,1	-59890,9	+60179,7

Quindi, viene operata, direttamente nell'articolato una spalmatura delle risorse FAS, già assegnate: in tal modo le risorse per il 2008 passano da 100 a 1100 Milioni di €, quelle per il 2009 passano da 5000 a 4400. Le restanti risorse, precedentemente non ripartite sono assegnate per 9166 milioni di € al 2010, 9500 per il 2011, 1100 per il 2012, 11000 per il 2013, 9400 per il 2014 e 8713 per il 2015.

Tutte le risorse sono immediatamente ed interamente impegnabili.

Questa operazione risponde principalmente a due obiettivi. Da un lato si allocano le risorse dell'anno in corso secondo la capacità di spesa stimata, dall'altro si riequilibrano gli stanziamenti fra i vari anni per evitare che si verifichino accumuli di risorse in un determinato anno in maniera non corrispondente alla capacità di spesa.

3. Le risorse a disposizione delle Aree Sottoutilizzate

Le risorse nazionali a disposizione del Mezzogiorno e delle altre Aree Sottoutilizzate non si limitano solo ai nuovi stanziamenti: a comporre la disponibilità per l'anno in corso (e di quelli successivi) concorrono anche (e soprattutto) gli stanziamenti già decisi dalle Leggi Finanziarie precedenti³, che si sommano ai rifinanziamenti finalizzati soprattutto a garantire la stabilità degli stanziamenti di competenza. Inoltre, ad incidere sulle reali disponibilità del Fondo Aree Sottoutilizzate per i prossimi anni sono anche i **tagli alle dotazioni finanziarie già assegnate**.

Per conoscere l'importo complessivo delle risorse effettivamente a disposizione delle aree sottoutilizzate (Tabella F⁴), occorre pertanto **ricostruire il processo che dalla Finanziaria dello scorso anno ha condotto alle attuali dotazioni**,

³ Eventualmente rimodulati, come si è visto, per assicurare una maggiore efficienza nella allocazione

⁴ La tabella F contiene gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da Leggi pluriennali.

attraverso la ricostruzione dei vecchi stanziamenti, delle loro rimodulazioni e del rifinanziamento e dei tagli.

L'elemento di partenza è costituito dalla ricostruzione delle effettive disponibilità e previsioni per gli anni successivi contenute nella Finanziaria dello scorso anno, sulla base dello stanziamento della Tabella F e delle modifiche contenute nell'articolo, sintetizzate nella tabella che segue.

Tabella 2: I vecchi stanziamenti

LEGGE FINANZIARIA 2007	ANNO 2007	ANNO 2008	ANNO 2009	ANNO 2010	TOTALE
Aree sottoutilizzate – Finanziaria	4513,9	4808,8	4950	7826,5	22174,2
Riduzioni contenute nell'articolo	-1174,9	-776	+4152,1	+59179	762
Tabella F effettiva	3339,0	4132,8	9102,1	67005,5	83579,5

Come si vede, la Finanziaria dello scorso anno prevedeva in effetti 4132,8 **Milioni di € per il 2008**, 9102,1 per il 2009 e 67005,5 per il 2010, disponibilità ridotte rispetto alla dotazione indicata nella Tabella F per effetto delle riduzioni contenute nell'articolo della Legge stessa.

Per determinare l'effettiva dotazione delle risorse per gli investimenti nel Mezzogiorno e nelle aree in ritardo contenuta nella Tabella F della Finanziaria 2007 (nella rubrica aree sottoutilizzate), a tali risorse vanno aggiunte quelle del rifinanziamento e sottratte quelle della rimodulazione disposta dalla Legge, nonché le disposizioni decise dall'articolo, (cfr. ultra):

- Taglio dei residui stanziamenti per crediti d'imposta;
- Rifinanziamento;
- Finanziamento del bonus occupazione,
- Rifinanziamento della banda larga al Sud (50 milioni di € per il 2008).

Riassumendo, quella che serve è la **ricostruzione dello stanziamento effettivo** per gli interventi nelle aree sottoutilizzate.

Tabella 3: Ricostruzione dello stanziamento effettivo per gli interventi nelle aree sottoutilizzate (tabella F, settore 4)

LEGGE FINANZIARIA PER IL 2008											
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Totale	Totale escluso il 4° anno
Totale FAS dopo l'approvazione della Legge Finanziaria per il 2007	3.339,00	4.132,80	9.102,10	67.005,50						83.579,50	16.573,90
Rimodulazioni operate con la tabella F della Finanziaria		-965,9	677,1	-59890,9	60.179,70					--	
accantonamento per copertura tagli predisposti con L.F. per il 2007 comma 507		440,8	669,7							1.110,60	
dotazione aggiuntiva Tab D 2008 (sett. 4)		1.100,00	7,4	11,7						1.119,10	
credito imposta occupazione mezzogiorno Agenzia delle Entrate MEF comma 547		200	200	200						600	
L. n. 222/07 di conversione del DL 159/07		-9	-16,9							-25	
arrotondamento					-1,8					-1,8	
Totale tabella F - L. F. per il 2008 (sett. 4)		4.898,80	10.639,40	7.326,30	60.177,90	--	--	--	--	83.042,40	
rimodulazioni operate in articolato (art. 2 - comma 537 lett. A) - L.F. 2008) (sett. 4)		1.000,00	600	10.164,90	50.677,90	11.000,00	11.000,00	9.400,00	8.713,00	0	
dotazione aggiuntiva in articolato (art. n.2 - comma 299 - L.F. 2008 (sett. 4)		50								50	
riduzioni in articolato (art. n.2, comma 135, 538, 547 - art. 3, comma 158 - L.F. 2008) (sett. 4)		1.000,00	700	200						1.900,00	
Totale FAS dopo l'approvazione della Legge Finanziaria per il 2008		4.948,80	9.339,40	17.291,10	9.500,00	11.000,00	11.000,00	9.400,00	8.713,00	81.192,40	31.578,50

Questa operazione ci consente di rendere visibili le risorse effettivamente disponibili per l'anno attualmente in corso e quelle che lo saranno per gli anni successivi.

Lo stanziamento effettivo del FAS per il 2008 è pari a 4948 Milioni di €, quello per il 2009 a 9339,4, quello per il 2010 a 17291,1.

Il confronto tra la Finanziaria dello scorso anno e la Finanziaria attuale mette in evidenza una distribuzione più equilibrata delle somme nel triennio, soprattutto grazie alla rimodulazione dello stanziamento FAS operata dall'articolato degli stanziamenti nel primo triennio, compensata dal rifinanziamento a lunga scadenza del FAS. **Le risorse del primo triennio passano infatti da 16.573,9 Milioni di € a 31.578,5 Milioni di €, con un incremento di circa 15 Miliardi di €, anche se l'incremento riguarda in particolare il 2° e soprattutto il 3° anno.**

Rimane basso lo stanziamento di competenza **per il primo anno di validità della Legge anche se si registra un sensibile incremento:** confrontando lo stanziamento 2007 dello scorso anno con lo stanziamento 2007 di quest'anno, si evidenzia un incremento di circa **1600 Milioni di €.**

Si tratta tuttavia di un **incremento relativo**, se si considera che i 1100 milioni di € di rifinanziamento della tab. D compensano una analoga riduzione operata dal decreto legge fiscale di accompagnamento alla Finanziaria.

Come già evidenziato per gli scorsi anni, tali limitazioni sulla competenza potrebbero determinare **difficoltà alle erogazioni** sotto tre punti di vista:

- rispetto al raggiungimento dell'obiettivo indicato dal DPEF per il periodo 2008-2011, di portare la spesa in conto capitale nel Mezzogiorno al 41,1% del totale;
- rispetto all'accelerazione della fruizione dei crediti d'imposta ante 7 luglio 2002, al fine di chiudere una volta per tutte le code di quello strumento che il Comitato Mezzogiorno di Confindustria considera prioritaria;
- rispetto alla possibilità di ampliare il numero dei progetti finanziabili dalle Leggi di incentivazione alle imprese coperte dal FAS (soprattutto nuovi Contratti di Programma e di localizzazione, imprenditoria giovanile e femminile, nuovi Progetti di Innovazione Industriale);
- rispetto all'obiettivo del raddoppio della spesa per infrastrutture, fissato nell'Accordo del luglio 2006 tra Regioni del Mezzogiorno, Confindustria e CGIL CISL UIL.

Se le erogazioni potrebbero incontrare alcune difficoltà a causa della limitazione dello stanziamento per competenza, minori problemi dovrebbero nascere dal punto di vista degli impegni. Va tenuto presente, infatti, che il comma 537 dell'art. 2, nel rimodulare lo stanziamento FAS, specifica che **tutte le risorse iscritte in tabella F, vecchie e nuove, sono interamente impegnabili** già a decorrere dal primo anno di iscrizione: ciò, grazie al meccanismo del Fondo Unico, garantisce anche la necessaria flessibilità di utilizzo, e limita gli effetti di tale riduzione di risorse. Inoltre, lo stesso comma specifica che le somme non impegnate nell'esercizio di assegnazione

possono essere mantenute in bilancio, quali residui, fino alla chiusura dell'esercizio 2013.

Si tratta di una precisazione importante, in considerazione della natura pluriennale degli interventi finanziati dal FAS, che spesso generano residui di bilancio.

A tale proposito, è importante sottolineare che, pensando a questo tipo di fenomeni, la Finanziaria 2008 prevede proprio (art. 3 comma 37) revisioni periodiche dei residui in conto capitale di tutte le leggi di spesa, anche legate ad incentivi alle imprese.

4. Le risorse per il cofinanziamento delle politiche comunitarie

Una parziale spiegazione del ridotto stanziamento di competenza per il 2008 per le aree sottoutilizzate deriva dalla **necessità di garantire la copertura del Fondo di rotazione** per il co-finanziamento degli interventi dei fondi strutturali europei; da questo punto di vista, il 2008 è un anno particolarmente delicato, in quanto coincidono la chiusura del periodo di programmazione 2000-6 l'avvio della spesa del periodo 2007-13.

Tabella 5: Legge Finanziaria per il 2008 - Disponibilità Fondo di rotazione per le politiche comunitarie

	ANNO	ANNO	ANNO	ANNO	ANNO	ANNO	ANNO	TOTALE	TOTALE
	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010 e succ.		escluso 4° anno
LEGGE FINANZIARIA	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010 e succ.		
Fondo rotazione Finanziaria 2004	4096	4189,3	8800					17085,3	17085,3
Fondo rotazione Finanziaria 2005		4189,3	4232,5	4204	5600			18225,8	12625,8
Fondo rotazione Finanziaria 2006			2000	204	600	14999,5		17803,5	2804
Fondo rotazione Finanziaria 2007				4204	5700	4899,5	5000	19803,5	14803,5
Rifinanziamento Finanziaria 2008					+3200,0	+2000,0	+300		
Arrotondamento					-2	-2	-2		
Fondo rotazione Finanziaria 2008					8898	6897,5	5298	21093,5	21093,5

Dopo gli squilibri degli scorsi anni, la Finanziaria di quest'anno ripristina una dotazione coerente con gli impegni europei dell'Italia, che impongono proprio per il 2008 il massimo storico, per i motivi suddetti.

Per tale motivo, **lo stanziamento di competenza per il primo anno (2008) è notevolmente più elevato** di quello degli anni precedenti, essendo pari ad 8898 milioni di €, quasi il doppio (+ 4694 milioni di €) rispetto allo stanziamento del 2007 (4204 milioni di €) .

5. Le risorse complessivamente a disposizione

Ricapitolando, se si sommano insieme le risorse stanziare dalle Legge Finanziaria degli anni precedenti, il rifinanziamento predisposto dalla Finanziaria 2008, i tagli e le rimodulazioni, sia con riferimento alle risorse per le Aree Sottoutilizzate sia al cofinanziamento dei Fondi strutturali europei, **nel triennio 2008-2010 risultano stanziare risorse pubbliche per 52672,8 Milioni di €**: si tratta di un volume di risorse nettamente superiore a quello previsto dalla Finanziaria dello scorso anno, **pari a 31324,9 e di quella di 2 anni fa (pari a 24.147,2 milioni di €)⁵**, la cui dotazione inferiore era addebitabile, quasi interamente ai minori stanziamenti per gli anni 2007 e 2008 per il Fondo di rotazione per le politiche comunitarie.

Anche se si analizza il **primo anno di vigenza della Legge**, si può osservare che **le risorse complessivamente a disposizione sono fortemente incrementate, passando da 7543 a 13846,8 milioni di €** con un aumento di ben 6307,8 milioni di €, come si è visto, per effetto soprattutto delle risorse per il cofinanziamento.

Tuttavia, proprio con riferimento al primo anno di vigenza della Legge, a causa delle ridotte risorse di competenza per il FAS, si può osservare la prosecuzione della tendenza già avviata lo scorso anno che impone **una ridotta dotazione di risorse FAS se aumenta la dotazione del cofinanziamento dei fondi strutturali**.

Come si è osservato in precedenza, confrontando infatti la dotazione del fondo di rotazione per il 2008, con quella dell'anno precedente, si può notare come sia necessario uno sforzo finanziario davvero rilevante per il 2008: le risorse del cofinanziamento sono più che raddoppiate, per fare fronte alle necessità di chiudere il ciclo di programmazione 2000-06 e di avviare la spesa del periodo 2007-13.

Tabella 6 : Stanziamenti complessivi della Finanziaria 2007 per le aree sottoutilizzate.
Confronto con la Finanziaria 2006

FONTI	2007	2008	2009	2010	2011	TOTALE quadriennio	Totale escluso il 4° anno
Tot. Aree Sottoutilizzate Fin. 2007	3339,0	4132,8	9102,1	67005,5		83579,5	16573,9
Fondo rotazione Fin. 2007	4204	5700	4899,5	5000		19803,5	14803,5
Totale Legge Finanziaria 2007	7513,0	9832,8	14001,6	72005,5		103382,9	31377,4
Totale Aree Sottoutilizzate Fin. 2008		4898,8	9339,4	17291,1	9500,0	41029,3	31529,3
Fondo rotazione Fin. 2008		8898,0	6897,5	5298,0		21093,5	21093,5
Totale Legge Finanziaria 2008		13846,8	16236,9	22589,1	9500,0	62172,8	52672,8
Diff. 2008-2007 sul 1° anno di competenza		+6303,8					

⁵ Ma simile a quello della Finanziaria 2005, che per il triennio 2005-2008 stanziava complessivamente 36.898,2 Milioni di €

In sintesi, si può osservare che:

- lo stanziamento per il triennio è nettamente superiore a quello dello scorso anno (*40%), sia per gli stanziamenti FAS (grazie alla rimodulazione del rifinanziamento dello scorso anno) sia per il fondo di rotazione;
- le risorse per il primo anno aumentano in misura consistente rispetto allo scorso anno (+45%) grazie al forte incremento del cofinanziamento nazionale dei programmi europei;
- aumentano anche le risorse FAS per il primo anno, ma l'incremento non è sufficiente a riportare lo stanziamento sui valori storici;
- il rifinanziamento della dotazione FAS per il 2008 è in realtà una compensazione di risorse "tagliate" con altri provvedimenti.
- le risorse FAS residue sono oggetto di tagli sempre più consistenti non visibili in tabella;
- il rifinanziamento del Fondo di rotazione per il cofinanziamento dei fondi strutturali è una scelta obbligata, a causa dei citati obblighi comunitari;
- il raddoppio delle risorse del rifinanziamento del Fondo di rotazione per il cofinanziamento dei fondi strutturali è una scelta obbligata, a causa dei citati obblighi comunitari, e viene in parte "pagato" dal Fondo Aree Sottoutilizzate;
- il rifinanziamento del FAS fino al 2013 garantisce la possibilità di impegno delle risorse, ma il ridotto stanziamento di competenza per il 2007 rischia di mettere in difficoltà le erogazioni per gli strumenti che attingano solo da questa fonte;
- la difficoltà di spesa del FAS sta provocando accumuli di residui sulle disponibilità del Fondo, che sempre più spesso diviene una sorta di "salvadanaio" da cui attingere in caso di necessità per coprire spese che poco hanno a che vedere con finalità di sviluppo, anche così si spiega la norma (cfr. supra) che impone verifiche periodiche sulla norma che generano residui;
- lo stanziamento per il 2008 relativo alle aree sottoutilizzate è sì superiore a quello del 2007, ma inferiore a quella degli anni precedenti lasciando intravedere una riduzione strutturale della capacità di spesa per gli investimenti FAS: a tale proposito, va tuttavia ricordato ancora una volta che il 2008 è l'anno terminale della spesa dei Fondi strutturali 2007-2013, nel quale si accelerano le erogazioni sia utilizzando tutti i progetti coerenti sia utilizzando tutti i residui. Per tale motivo, è presumibile che anche nel 2008 la spesa del FAS sia più contenuta di quella finanziata con risorse dei Fondi strutturali, come già per gli anni precedenti.

6. Residui e revoche

Non va infine dimenticato che, per una valutazione completa degli effetti della Legge Finanziaria sul Mezzogiorno, occorre considerare **alcune operazioni sui residui** previste nell'articolato e in altri provvedimenti.

In particolare, viene soppressa la proroga per le istanze di credito d'imposta per gli investimenti al Sud approvate nel 2005 e nel 2006: le risorse relative, pari a 1.500 milioni di €, vengono versate in entrata al bilancio dello Stato.

Nel decreto legge fiscale di accompagnamento, la dotazione del vecchio credito d'imposta per gli investimenti per il 2008 è ridotta di 1.100 milioni di €.

Corrispondentemente, la Finanziaria 2008 prevede un rifinanziamento di pari importo (cfr. infra). Per quanto riguarda il nuovo credito d'imposta, con un emendamento del relatore alla Camera, l'operatività del credito viene spostata al 2008 (la validità degli investimenti effettuati nel 2007 è stata poi ripristinata con il cosiddetto decreto milleproroghe), e soprattutto la copertura degli investimenti del 2007 (350 milioni di € nel 2008) viene soppressa e il relativo stanziamento viene assegnato al Fondo per interventi strutturali di politica economica.

Infine, le economie e le revoche di progetti finanziati dalla L. 488/92 vengono destinate ad interventi validi per l'intero territorio nazionale (cfr. ultra): le risorse potenzialmente revocabili sono stimabili in circa 2 miliardi di €.

Si può dunque concludere che la Finanziaria 2008 utilizza ampiamente i residui ed i ritardi di utilizzo delle risorse per le aree sottoutilizzate come volano finanziario sia per gli stessi sia per interventi più generali di politica economica.

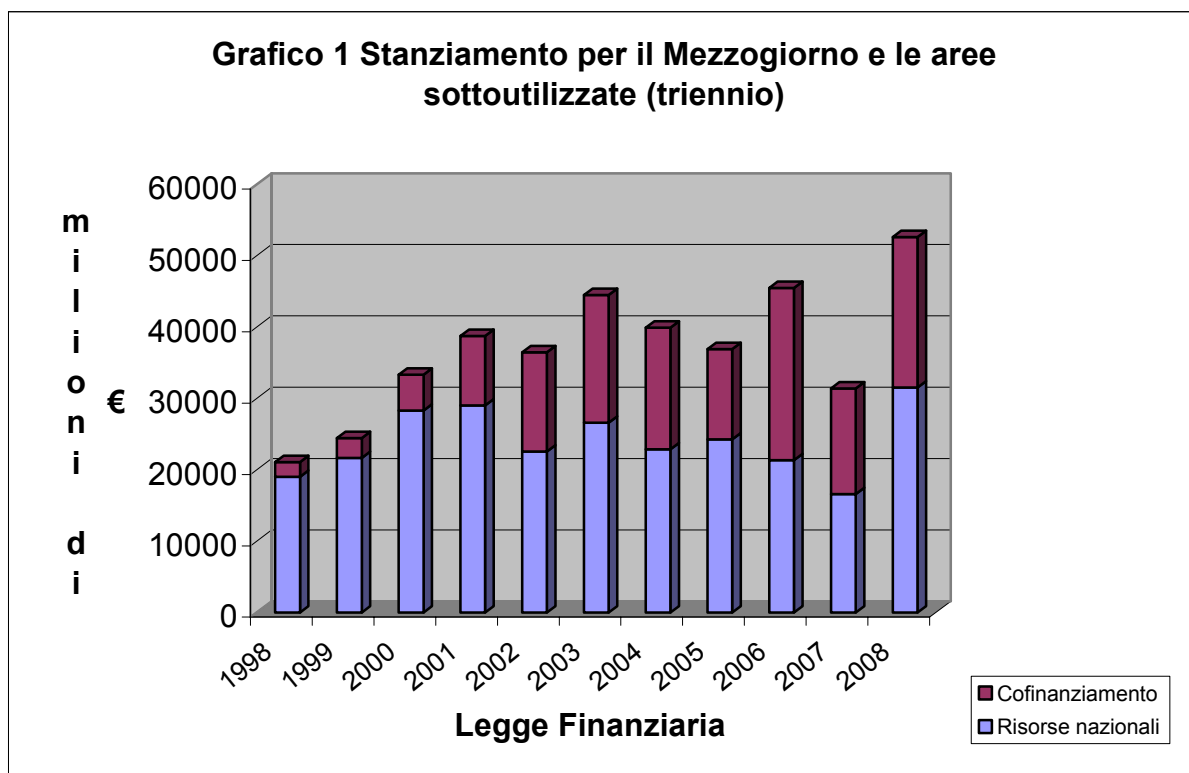
7. La serie storica

La Finanziaria 2007 aveva introdotto una novità rilevante costituita dal coordinamento della programmazione del FAS con quella dei fondi strutturali europei e quindi dalla previsione di un rifinanziamento su sette anni. La Finanziaria 2008, come si è visto, conferma questa scelta e, operando una più equilibrata ripartizione tra i vari anni, disegna **un profilo di spesa maggiormente sostenibile**, ancorché impegnativo.

Al fine di apprezzare tali aspetti, può essere utile operare un raffronto con le disposizioni delle precedenti Leggi Finanziarie, analizzando gli stanziamenti degli ultimi 10 anni riferiti agli interventi aggiuntivi nel Mezzogiorno ed in quelle che nel frattempo sono state definite Aree Sottoutilizzate.

Le risorse complessivamente a disposizione delle Aree Sottoutilizzate nel periodo di vigenza della singola Legge Finanziaria si incrementano a partire dal 2000, e conoscono **una crescita costante**, quasi ininterrotta, a parte una lieve diminuzione nel 2004: a partire dal 2002, però, tali risorse non vengono più stanziare su tre anni, ma su quattro, allungando il periodo di vigenza. Ma soprattutto, **sempre di più le risorse vengono allocate sugli anni successivi**. La Finanziaria 2008 non fa eccezione, anche se per effetto della necessità di garantire un elevato cofinanziamento e della rimodulazione delle risorse FAS, tale tendenza appare più contenuta.

Per tale motivo, le risorse sul primo triennio sono le più alte mai stanziare, come mostra il grafico che segue.



Per quanto riguarda il **1° anno di vigenza della Legge**, lo stanziamento complessivo (Tabella F settore 4 – Aree Sottoutilizzate più Fondo di rotazione più rifinanziamento) ha conosciuto un andamento oscillante: dopo un forte incremento negli anni 2000 e 2001, è tornato a calare nel 2002 per poi conoscere il suo picco nel 2003 ed una successiva forte diminuzione nel 2004, stabilizzandosi poi nel 2005 e 2006 per tornare di nuovo a scendere (bruscamente) nel 2007. Grazie alle risorse del cofinanziamento più che raddoppiate, **il 2008 fa registrare da questo punto di vista un notevole incremento.**

Ciò che si modifica negli anni è **la composizione interna di tale stanziamento complessivo**: mentre fino alla finanziaria per il 2003 è soprattutto lo stanziamento per le risorse nazionali aggiuntive ad essere predominante (prima per le aree depresse, poi ridefinite “aree Sottoutilizzate”), nel 2004 e nel 2005 è soprattutto lo stanziamento per il cofinanziamento dei fondi strutturali a crescere, trattandosi quindi di un incremento “forzato” dalla necessità di provvedere al cofinanziamento.

La Finanziaria 2006 aveva rappresentato una netta discontinuità, facendo crescere lo stanziamento a disposizione delle aree sottoutilizzate in tabella F a discapito di una sostanziale diminuzione del cofinanziamento garantito dal Fondo di Rotazione.

La Finanziaria per il 2007 aveva invertito nuovamente tale andamento, diminuendo in maniera marcata le risorse per le aree sottoutilizzate e riportando ad un livello più simile a quello degli anni precedenti lo stanziamento del fondo di rotazione.

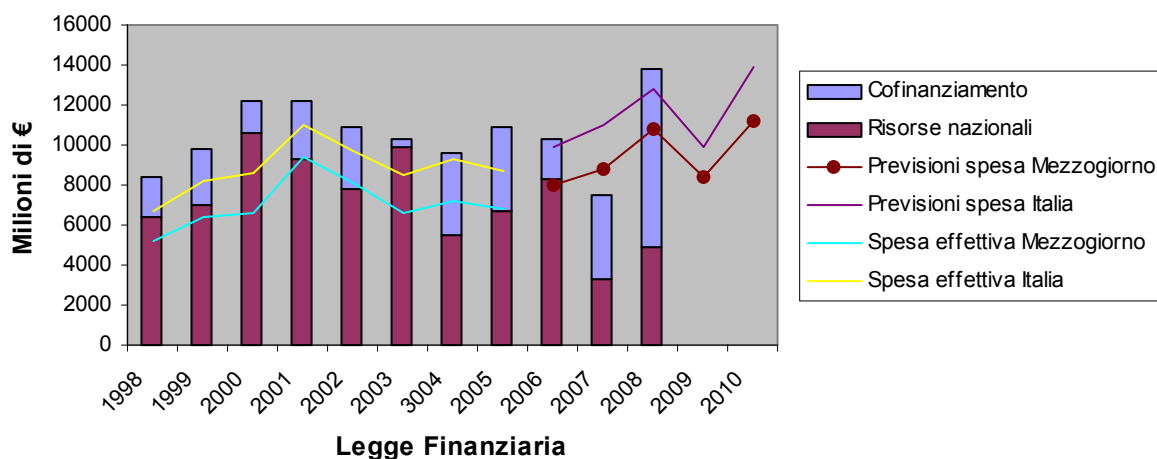
La Finanziaria 2008 prosegue nella tendenza avviata lo scorso anno ed incrementa di molto le risorse del cofinanziamento a scapito di quelle FAS (che pure tornano a crescere, al lordo però di consistenti tagli ai residui), soprattutto sul primo anno di vigenza della Legge.

Le risorse complessivamente disponibili per il 2008 sono le più alte dal 1999, ma lo sono soprattutto per effetto dell'incremento del cofinanziamento. E' vero che il 2008 dovrebbe vedere un sensibile incremento della spesa dei fondi strutturali (anche utilizzando i notevoli residui che non sono stati riprogrammati, a differenza degli scorsi anni), ma resta il fatto che l'incremento della spesa di entrambe le fonti di finanziamento (fondi strutturali e FAS), presupposto per il raggiungimento dell'obiettivo di spesa in conto capitale del 45% non verrà ottenuto il prossimo anno: del resto, il DPEF aveva già implicitamente anticipato questo dato, quando aveva fissato l'obiettivo per il periodo 2007-2011 di portare la spesa in conto capitale nel Mezzogiorno al 41,1%.

Si può anzi affermare che ormai l'obiettivo di far raggiungere al Mezzogiorno una percentuale di spesa in conto capitale del 45% sul totale nazionale sia stato sostanzialmente abbandonato.

E' più che probabile che tali stanziamenti siano commisurati alla reale capacità di spesa per investimenti delle amministrazioni centrali e regionali che è stabilmente più bassa dello stanziamento di competenza (vedi grafico 2), ma ciò conferma la **difficoltà di pervenire ad una reale aggiuntività della spesa dei fondi strutturali** rispetto alle risorse contenute nel FAS: anche programmaticamente, gli stanziamenti delle due fonti finanziarie non riescono a crescere insieme, in maniera consistente.

Grafico 2
Stanziamenti di competenza per il primo anno di vigenza della
Legge Finanziaria



Fonte: Rapporto annuale 2005 del Dipartimento delle Politiche di Sviluppo sugli Interventi nelle aree sottoutilizzate, Roma, 2007, Quadro Finanziario Unico Pluriennale.

La Finanziaria 2008 non sfugge a questa tendenza: le due fonti finanziarie, come mostra il grafico, non riescono a crescere insieme: se cresce l'una, come è quest'anno il caso del cofinanziamento dei fondi strutturali, diminuisce o rimane quasi ferma l'altra, ovvero le risorse aggiuntive FAS, e ciò mentre progressivamente la spesa effettiva si distanzia sempre di più dalle previsioni programmatiche formulate nel Quadro Finanziario Unico Pluriennale.

Tabella 7: Mezzogiorno e Aree Sottoutilizzate: Leggi finanziarie a confronto*																
		1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	Totale
Finanziaria per il 1998		6.365	6.197	6.463												
Fondo di rotazione 1998		2.066	--	--												
	Totale 1998	8.431	6.197	6.463												21.092
Finanziaria per il 1999			7.025	8.500	6.140											
Fondo di rotazione 1999			2.789	--	--											
	Totale 1999		9.814	8.500	6.140											24.453
Finanziaria per il 2000				10.639	12.495	5.165										
Fondo di rotazione 2000				1.524	1.446	2.066										
	Totale 2000			12.163	13.941	7.230										33.334
Finanziaria per il 2001					9.302	10.076	9.637									
Fondo di rotazione 2001					2.944	3.615	3.615									
	Totale 2001				12.246	13.691	13.252									39.189
Finanziaria per il 2002						7.777	9.913	4.857	3.150							
Fondo di rotazione 2002						3.079	4.127	6.714	1.032							
	Totale 2002					10.856	14.040	11.571	4.182							40.649
Finanziaria per il 2003							9.910	4.786	3.848	300						
Istituzione FAS							400	650	7.000							
Fondo di rotazione 2003							3.772	3.946	10.189							
	Totale 2003						14.082	9.382	21.037	300						44.801
Finanziaria per il 2004								5.512	9.483	7.850	2.700					
Fondo di rotazione 2004								4.096	4.189	8.800						
	Totale 2004							9.608	13.672	16.650	2.700					42.630
Finanziaria per il 2005									6.683	10.561	7.028	6.850				
Fondo di rotazione 2005									4.189	4.232	4.204	5.600				
	Totale 2005								10.872	14.793	11.232	12.450				49.347
Finanziaria per il 2006										8.333	6.880	6.130	10630,9			
Fondo di rotazione 2006										2.000	204	600	14999,5			
	Totale 2006									10.333	7.084	6.730	25.630			49777,7
Finanziaria per il 2007											3.339	4132,8	9102,1	67005,5		83579,5
Fondo di rotazione 2007											4.204	5.700	4899,5	5000,0		19803,5
	Totale 2007										7075,2	9748,0	14001,6	72005,5		103330,4
Finanziaria per il 2008												4898,8	9339,4	17291,1		41029,3
Fondo di rotazione 2008												8898,0	6897,5	5.298		21093,5
	Totale 2008											13846,8	16236,9	22.589		62172,8

8 Le principali misure per il Mezzogiorno

8.1 il Bonus occupazione

La principale misura introdotta dalla Legge Finanziaria 2008 in favore del Mezzogiorno riguarda la riproposizione del **Credito d'imposta per le nuove assunzioni al Sud** (art.2, c. 539 e ss).

Viene concesso ai datori di lavoro un credito d'imposta pari a **333 € mensili** per ciascun lavoratore "incrementale" assunto a tempo indeterminato nelle Regioni meridionali (incluse le sole zone con deroga 87.3.c di Sardegna, Abruzzo e Molise), elevato a 416 € in caso di assunzione di lavoratrici donne svantaggiate.

Il credito è triennale ed è valido per le sole assunzioni operate nel 2008: la copertura finanziaria, pari a 200 Milioni € per ciascun anno, è garantita dal Fondo Aree Sottoutilizzate (FAS). A differenza del credito d'imposta per gli investimenti, è fruibile da subito in compensazione mediante il modello F24. Tuttavia, trattandosi di Credito d'imposta, la sua fruizione deve rientrare all'interno del tetto di 250.000 € annui (cfr. ultra).

Nonostante l'espressa clausola di rinvio prevista dalla Legge, non è stata necessaria l'autorizzazione comunitaria, in quanto le misure che fanno esplicito riferimento al regolamento di esenzione per aiuti all'occupazione si considerano sempre compatibili con le regole comunitarie. Questo rappresenta un vantaggio anche in considerazione che non è necessaria la sua fruizione secondo la regola "de minimis" (2000.000 € in tre anni). Il riferimento al regolamento comunitario, tuttavia, ha ristretto le assunzioni ai soli lavoratori "svantaggiati" ovvero:

- disoccupati che non abbiano mai lavorato prima;
- lavoratori che abbiano perso o siano in procinto di perdere l'impiego precedente
- portatori di handicap ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104,
- lavoratrici donne rientranti nella definizione di lavoratore svantaggiato di cui all'articolo 2, lettera f), punto XI), del regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione;

Maggiori chiarimenti sulla sua fruizione sono forniti dal **DM 12 marzo 2008**.

La principale novità del DM è costituita dalla possibilità, per i soggetti non ammessi al beneficio per esaurimento dei fondi stanziati, di **ripresentare l'istanza**, dal 1° al 20 aprile di ciascuno degli anni 2009 e 2010, per l'attribuzione del credito nella stesa misura dell'istanza precedentemente non accolta. Tale "riapertura dei termini" consentirà di poter beneficiare delle risorse rese disponibili a seguito di eventuali rinunce o revoche.

Ai fini della determinazione dell'incremento della base occupazionale, viene specificato che detto incremento deve verificarsi non solo rispetto al numero dei lavoratori impiegati nelle aree svantaggiate, ma anche rispetto al numero dei

lavoratori a tempo indeterminato complessivamente impiegati dal datore di lavoro e ciò, come chiarito nella relazione di accompagnamento, al fine di evitare che eventuali incrementi operati nelle aree svantaggiate siano controbilanciati da decrementi della base occupazionale complessiva della stessa impresa.

Con riguardo alle condizioni di ammissibilità ed in particolare all'obbligo di non aver ridotto la base occupazionale nel periodo dal 1° novembre al 31 dicembre 2007 per motivi diversi dal collocamento a riposo, viene specificato che tali fattispecie ricorrono nei casi di raggiungimento dei limiti di età pensionabile, di dimissione volontarie o di licenziamento per giusta causa.

Particolare rilievo assumono, infine, le disposizioni concernenti le **modalità di accesso** e di fruizione del credito di imposta. Viene previsto che per fruire del bonus il datore di lavoro debba inviare al Centro operativo di Pescara dell'Agenzia delle Entrate una istanza telematica, il cui contenuto verrà definito con un decreto del direttore dell'Agenzia. Inoltre, i datori di lavoro le cui istanze sono state accolte devono inviare all'Agenzia delle entrate, dal 1° febbraio al 31 marzo di ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, una comunicazione attestante l'effettività dell'incremento, pena la decadenza dalla fruizione del credito.

Dal punto di vista operativo, viene infine specificato che il credito di imposta potrà essere utilizzato esclusivamente in compensazione a partire dal primo giorno successivo a quello di accoglimento dell'istanza.

8.2 Modifiche al Credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno

Come si ricorderà, la Finanziaria 2007 (*Legge 296/06 comma 271 e ss.*) ha istituito un **Credito d'imposta per gli investimenti** effettuati nelle regioni con deroga 87.3.a (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) e nelle sole zone con deroga 87.3.c delle regioni Abruzzo, Molise, Basilicata e Sardegna; rispetto alla versione in vigore fino al 31.12.2006 è prevista una maggiore specificazione degli investimenti in acquisto di beni strumentali nuovi (sono esclusi macchinari ed impianti infissi al suolo) e sono compresi i programmi informatici (limitatamente alle PMI) e i brevetti.

Sono esclusi i settori cosiddetti "sensibili", e quelli creditizio, finanziario e assicurativo. Per quanto riguarda il settore dei trasporti, non sono ammissibili le spese destinate all'acquisto di materiale di trasporto.

La misura veniva ripristinata nella versione "**Visco Sud**", ovvero senza plafond prestabilito, e quindi totalmente automatica.

Le **intensità massime di aiuto applicabili** sono quelle fissate dalla Commissione Europea a partire da gennaio 2007, ed espresse in ESL (ovvero al lordo delle imposte), secondo il seguente schema (raffrontato con le percentuali del periodo 2000-2006):

Tabella 8: Intensità massime degli aiuti a finalità regionale nel 2000-2006 e nel 2007-2013

Zone	2000 - 2006			2007 - 2013		
	Grandi imprese	Piccole imprese	Medie imprese	Grandi imprese	Piccole imprese	Medie imprese
	Deroga ex art. 87.3.a					
Calabria	50% ESN	+15% ESL	+15% ESL	40% ESL (30% dal 2011)	+20% ESL	+10% ESL
Campania, Puglia, Sicilia	35% ESN	+15% ESL	+15% ESL	30% ESL	+20% ESL	+10% ESL
Basilicata	35% ESN	+15% ESL	+15% ESL	30% ESL (20% dal 2011 se poi in deroga ex art. 87.3.c)	+20% ESL	+10% ESL
	Deroga ex art. 87.3.c					
Sardegna	35% ESN	+15% ESL	+15% ESL	2007-8 ph. in* 2009: 15% ESL	+20% ESL	+10% ESL
Abruzzo e Molise	20% ESN	+10% ESL	+10% ESL	15% ESL** (10% ESL)	+20% ESL	+10% ESL
Regioni del Centro-Nord	8% ESN	+10% ESL	+6% ESL	15% ESL** (10% ESL)	+20% ESL	+10% ESL

* riduzione graduale, pari a 10 punti percentuali rispetto alle altre regioni meridionali

** se supereranno il 100% della media UE 25 del PIL pro capite

Con l'articolo 1, c. 53 e 284 e ss., la Finanziaria 2008 introduce **alcune modifiche** piuttosto rilevanti al provvedimento.

A modifica di quanto disposto dalla Finanziaria dello scorso anno, sono infatti considerati **ammissibili solo gli investimenti realizzati a partire dal 1.1.2008**: la copertura finanziaria prevista per gli investimenti da realizzare nel 2007 e non più ammissibili (pari a 350 Milioni di € nel 2008 e 280 nel 2009) viene versata all'entrata del bilancio dello Stato.

Viene inoltre introdotto un **limite annuale di 250.000 €** alla fruizione dei crediti d'imposta, valido dal 1.1.2008 al 31.12.2009: tale limite si applica quindi anche al principale strumento di aiuto agli investimenti al Sud, ovvero il Credito d'Imposta.

La principale criticità è costituita dal fatto che l'introduzione di un **tetto annuale** di 250.000 € fino al 31.12.2009 rischia di riproporre le **code** che hanno caratterizzato la fruizione dei crediti d'imposta per investimenti avviati ante 7 luglio 2002.

Solo successivamente, è stato posto parzialmente rimedio ai problemi generati da tali disposizioni.

In primo luogo, con un ordine del giorno approvato al momento della fiducia parlamentare sul testo, il Governo si è impegnato a ripristinare la copertura degli investimenti realizzati nel corso del 2007 qualora la Commissione Europea ne avesse riconosciuto l'ammissibilità.

Poiché con la Decisione di approvazione del 28 gennaio scorso la Commissione Europea ha effettivamente **riconosciuto con effetto retroattivo gli investimenti**

realizzati nel corso del 2007, si è reso necessario un emendamento al decreto milleproroghe (dl 31 dicembre 2007 n. 248, convertito in Legge 31, del 28 febbraio 2008) per eliminare la modifica introdotta dalla Finanziaria e ripristinare la copertura.

Per quanto riguarda il tetto di 250.000 €, con la risoluzione n. 9 del 3 aprile 2008 il Dipartimento delle politiche fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze ha fornito chiarimenti in ordine al **coordinamento del nuovo limite** annuale di 250.000 euro per l'utilizzo dei crediti di imposta con il **limite generale alle compensazioni** di 516.456,90 (art. 25, del D.Lgs. n. 241 del 1997).

Nella risoluzione viene confermato che il nuovo limite dei 250.000 euro **si cumula** con l'eventuale parte non utilizzata del limite generale di 516.456,90: “qualora in un determinato anno il contribuente si trovi nella condizione di non poter sfruttare appieno il limite generale dei 516.456,90 euro, sarà possibile utilizzare i crediti di imposta in questione anche oltre lo specifico limite dei 250.000 euro, fino a colmare la differenza non sfruttata del limite generale”.

Qualora, quindi, in un dato anno di applicazione del limite di 250.00 euro non siano state effettuate compensazioni di tipo orizzontale, sarà possibile utilizzare i crediti di imposta spettanti fino a un importo massimo di 766.556,90 euro.

8.3 Zone Franche Urbane

Vengono modificate (*art.2, comma 561 e ss*) .le norme della Legge Finanziaria 2007 (*Legge 296/06 comma 340 e ss.*) riguardanti le aree interessate da fenomeni di degrado urbano e sociale.

Il regime è stato modificato ed integrato per tenere conto delle indicazioni fornite dalla DG concorrenza della Commissione Europea nel corso del processo di pre-notifica informale del provvedimento in sede europea.

La principale modifica riguarda l'ammissibilità territoriale: infatti, **la misura non è più limitata alle solo regioni meridionali** ma, potenzialmente, riguarda tutto il Paese

In particolare, **le imprese fino a 50 dipendenti** che si insediano nelle ZFU tra il 1° gennaio 2008 e il 31 dicembre 2012 **sono esentate per i primi 5 anni dal pagamento dell'IRES, dell'ICI** (per l'immobile utilizzato per l'esercizio della nuova attività economica), **dei contributi** sulle retribuzioni da lavoro dipendente (entro un massimale di retribuzione definito dal Ministero del Lavoro). L'esenzione IRES e l'esonero dal versamento dei contributi proseguono con un *decalage* nei successivi 9 anni (60% dal sesto al decimo anno di attività, 40% per l'undicesimo e il dodicesimo, 20% per le due successive annualità). E' inoltre prevista l'esenzione dal pagamento dell'IRAP, sempre per 5 anni, per un valore pari a 300.000 € annui del valore della produzione netta.

Le agevolazioni a favore delle imprese già localizzate nell'area sono riconosciute, sempre per 5 anni, nei limiti del *de minimis* (200 mila euro l'anno per 3 anni).

Sono escluse le imprese operanti nei settori cosiddetti “sensibili” secondo la normativa comunitaria (automobili, fibre sintetiche, trasporto su strada, ecc.)

La legge prevede alcune disposizioni attuative:

- un Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze per determinare (entro 30 gg.) le modalità di applicazione delle esenzioni fiscali;
- una Delibera CIPE per la definizione dei criteri per l'allocazione delle risorse e l'individuazione delle ZFU;
- Un Decreto del Ministro del Lavoro per determinare il massimale di retribuzione entro cui spetta l'esenzione dai contributi;
- l'Autorizzazione Comunitaria.

Gli sgravi fanno riferimento alle nuove imprese che si insediano tra il 1 gennaio 2008 ed il 31.12 2012, e sono subordinati all'Autorizzazione Comunitaria.

Successivamente all'approvazione della Legge Finanziaria, con una **relazione presentata al CIPE nello scorso mese di gennaio** il Ministero dello Sviluppo Economico -Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione (MISE-DPS) ha fissato i **parametri socio-economici** da adottare per delimitare le Zone Franche Urbane (ZFU). La relativa delibera del CIPE, alla data di chiusura del presente quaderno, non è stata ancora pubblicata.

La Delibera fissa innanzitutto alcune **pre-condizioni di ammissibilità** per i Comuni che intendano avanzare candidature per le singole ZFU (la Relazione indica per ciascuna grandezza socio-economica considerata la fonte statistica che rende disponibile il dato). Esse sono:

- una dimensione demografica minima di 25 mila abitanti;
- un tasso di disoccupazione comunale superiore alla media nazionale nell'anno 2005.

Le ZFU devono avere una dimensione demografica minima di 7.500 abitanti, ferma restando la soglia massima di 30 mila abitanti, fissata dalla legge. La popolazione residente nelle aree interessate dalle agevolazioni previste dalle ZFU non potrà superare il 30% del totale della popolazione residente nell'area urbana interessata. Inoltre, il tasso di disoccupazione nelle aree proposte come ZFU dovrà risultare superiore alla media comunale.

Secondo le caratteristiche socioeconomiche, demografiche e amministrative nelle diverse città ammesse, l'unità di riferimento per l'individuazione delle "aree bersaglio" può essere la circoscrizione, il quartiere o anche unità urbane altrimenti individuate che possono essere contenute in (o intersecare) più quartieri e/o circoscrizioni, ma comunque perimetrate in modo dettagliato.

In ogni caso, il perimetro della ZFU è circoscritto **aggregando singole sezioni censuarie**, in modo da permettere una precisa delimitazione (anche attraverso l'utilizzo di strumenti cartografici) della zona che beneficia delle agevolazioni e assicurare la disponibilità, l'affidabilità e l'uniformità degli indicatori micro-territoriali per realizzare l'analisi socioeconomica e territoriale necessaria alla selezione;

Le Regioni, raccolte in prima istanza le proposte progettuali delle amministrazioni comunali del loro territorio, valutano:

- la rispondenza ai criteri demografici, dimensionali e socio-economici esposti in precedenza;
- la corretta misurazione e quantificazione dell'indice di disagio socioeconomico (v. oltre);
- la coerenza e la compatibilità con i programmi e le politiche di investimento nella medesima area;
- l'opportunità e le modalità di co-finanziamento delle stesse per ampliare l'impatto dell'intervento sulle realtà economiche e sociali.

A partire da tali elementi, le Regioni determinano e inoltrano le proposte di ZFU di interesse prioritario al Ministero dello Sviluppo Economico (Dipartimento per le Politiche di Sviluppo – DPS) che ne valuta l'ammissibilità sulla base di **un indice (IDS) che misura il disagio economico e il livello di esclusione sociale** nelle predette aree. Tale indice è ottenuto dalla combinazione di **quattro indicatori elementari** calcolati per le sezioni censuarie interessate:

1. **il tasso di disoccupazione**, misurato con il rapporto tra la popolazione di 15 anni e più in cerca di occupazione e le forze di lavoro della stessa classe di età;
2. **il tasso di occupazione**, misurato con il rapporto tra la popolazione occupata con 15 anni e più ed il totale della popolazione della stessa classe di età;
3. **il tasso di concentrazione giovanile**, misurato dal rapporto tra la popolazione residente di età inferiore a 24 anni sul totale della popolazione;
4. **il tasso di scolarizzazione**, misurato con il rapporto tra la popolazione maggiore di 6 anni con almeno un diploma di scuola secondaria ed il totale della popolazione della stessa classe di età.

Secondo la Delibera, la scelta delle ZFU privilegerà le aree maggiormente svantaggiate: **il numero delle Zone ammesse** a finanziamento in fase di prima attuazione **non supererà le 18**, di cui non più di tre per Regione.

Entro 60 giorni dalla pubblicazione della Delibera CIPE, il MISE-DPS in collaborazione con le Regioni procede all'individuazione delle ZFU da proporre al CIPE per l'ammissione al finanziamento.

8.4 Utilizzo di economie e revoche della Legge 488/92

Con l'art.2, c. 554 e ss. le economie derivanti da provvedimenti di revoca totale o parziale delle agevolazioni della Legge 488/92 accertate annualmente dal Ministro dello Sviluppo Economico, sono destinate – nel limite dell'85% - per finanziare:

- inserimento lavorativo tramite stage di giovani laureati residenti nelle Aree Obiettivo 1 (compresi Abruzzo e Molise);
- agevolazioni per imprese innovatrici in fase di start-up, attraverso la riduzione degli oneri sociali per i ricercatori;

- creazione del “Fondo per la gestione quote di emissione di gas serra di cui alla Direttiva 2003/87/CE”;
- proroga triennale della deduzione forfetaria dal reddito di impresa per esercenti impianti di distribuzione di carburanti;
- interventi a sostegno dell'attività di ricerca nel sistema energetico e di riutilizzo di aree industriali, in particolare nel Mezzogiorno;
- costituzione, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, dell'Osservatorio sulla migrazione interna dal sud verso il nord del Paese, per favorire i percorsi di rientro;
- costruzione di centri destinati a Poli di innovazione situati nei territori delle regioni del Mezzogiorno non ricompresi nell'obiettivo Convergenza, cioè Abruzzo, Molise e Sardegna;

Solo una parte di tali provvedimenti è destinato al Mezzogiorno.

Si segnala inoltre che in altra parte del testo (art.1 c. 22) si utilizzano risorse 488 confluite nel FAS per finanziare detrazioni per la riqualificazione energetica del patrimonio edilizio.

Per l'attuazione del comma, sono necessarie diverse disposizioni attuative:

- Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico per l'accertamento delle economie da destinare al finanziamento delle misure previste: per ciascun anno il decreto è predisposto entro il mese di ottobre, ma in sede di prima applicazione, ne è prevista la predisposizione entro febbraio 2008.
- Decreto del Ministero del Lavoro, di concerto con il Ministero dello Sviluppo economico e d'intesa con le Regioni interessate, per determinare il programma destinato ai giovani laureati meridionali, da emanarsi entro 60 gg. dall'approvazione della Finanziaria;
- Decreto del Ministero del Lavoro, di concerto con il Ministero dello Sviluppo economico, per la costituzione dell'Osservatorio sulla migrazione interna.
- Procedimenti specifici per le singole misure (gas serra, start up innovatrici);

Il **principale problema** è costituito dall'utilizzo di risorse originariamente destinate agli investimenti delle imprese nel Mezzogiorno per altre finalità diverse da quella del riequilibrio territoriale e dello sviluppo produttivo, come nel caso della deduzione per i benzinai, per l'Osservatorio sulla migrazione interna e del Fondo per i gas serra. Tale questione assume particolare rilevanza se si considera che, nonostante le ripetute richieste formulate in tal senso da Confindustria, non sono state reperite risorse per chiudere definitivamente la “coda” dei crediti d'imposta per gli investimenti al Sud approvati prima del 2002. Un riutilizzo mirato e più “proprio” delle risorse di rinunce e revoche avrebbe forse consentito una chiusura più rapida di tale questione.

Non va infatti dimenticato che le risorse liberabili grazie a tale provvedimento sono in linea di principio, piuttosto consistenti, se si considera che fino ad oggi, nei primi 14 bandi della 488, sono stato oggetto di revoca circa $\frac{1}{4}$ dei progetti, pari a finanziamenti per oltre 4 miliardi di €. Il Ministero stesso, recentemente, ha stimato come a rischio di revoca almeno altri 4 mila progetti: i finanziamenti **potenzialmente revocabili** sono stimabili in circa **2 miliardi di €**.

8. 5. Altre disposizioni riguardanti il Mezzogiorno

- abrogazione della proroga per la realizzazione degli investimenti finanziati dal Credito d'imposta per il Mezzogiorno negli anni 2005 e 2006 (in considerazione della contrarietà della Commissione Europea). Le risorse relative, pari a 1,5 miliardi di €, sono destinate all'entrata del bilancio dello Stato (art.1 c. 65);
- una riserva di 500 milioni di € per il 2008 e di 500 per il 2009 a valere sulle disponibilità del FAS è assegnata a Calabria e Sicilia (ma solo nel 2009) per interventi di ammodernamento e potenziamento della viabilità secondaria (da mettere in relazione all'impatto dei lavori per la Salerno Reggio Calabria); previsti anche interventi per alcune infrastrutture specifiche (Gioia Tauro) (art. 2 c. 538);
- revisioni periodiche dei residui in conto capitale di tutte le leggi di spesa (anche legate ad incentivi) (art. 3 c. 37);
- esclusione delle risorse necessarie al cofinanziamento degli investimenti realizzati con Fondi strutturali dai limiti al prelevamento dalla tesoreria statale (tale esclusione non vale però per il FAS);
- autorizzazione per Sviluppo Italia a rinegoziare i mutui accesi entro il 31.12.2004 da progetti di imprenditoria giovanile (ex Legge 44/86), rideterminandone la durata complessiva del rimborso. La durata non può comunque superare i quindici anni a decorrere dalla data di scadenza della prima rata del piano di rimborso originario (art.2 c. 188);
- proroga al 31 dicembre 2008 per l'ultimazione dei progetti imprenditoriali finanziati da strumenti della programmazione negoziata (art. 3 c. 35).

APPENDICE

RISOLUZIONE N. 9/DF



MINISTERO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE
DIREZIONE LEGISLAZIONE TRIBUTARIA

Roma, 3 aprile 2008

PROT. 2887

OGGETTO: Utilizzo in compensazione dei crediti d'imposta risultanti dal quadro RU della dichiarazione dei redditi - Limite annuale di 250.000 euro previsto dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008).

La legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) ha introdotto nuove regole per l'utilizzo in compensazione dei crediti d'imposta da indicare nel quadro RU dei modelli di dichiarazione dei redditi, vale a dire dei crediti nascenti da agevolazioni concesse alle imprese.

In particolare, il comma 53 dell'articolo 1 della citata legge stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2008, *"anche in deroga alle disposizioni previste dalle singole leggi istitutive"*, l'importo di tali crediti utilizzabile in compensazione dal contribuente non può superare il limite annuale di 250.000 euro. La stessa norma stabilisce, inoltre, che l'importo non utilizzato in un determinato anno, in quanto eccedente il suddetto limite (eccedenza), *"è riportato in avanti anche oltre il limite temporale eventualmente previsto dalle singole leggi istitutive ed è comunque compensabile per l'intero importo residuo a partire dal terzo anno successivo a quello in cui si genera l'eccedenza"*.

In relazione alla descritta disciplina, sono pervenute a questo ufficio richieste di chiarimenti, sia in ordine al coordinamento del nuovo limite con il limite generale alle compensazioni previsto dall'art. 25, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (516.456,90 euro), sia in ordine alle modalità di funzionamento del suddetto meccanismo di riporto in avanti delle eccedenze di crediti d'imposta non compensate nell'anno.

Al riguardo, si ritiene opportuno fornire alcune precisazioni di carattere generale, rinviando alle più dettagliate istruzioni che l'Agenzia delle Entrate indicherà in sede di istruzioni operative, anche al fine del monitoraggio dell'utilizzo dei crediti e della verifica del rispetto dei nuovi limiti.

Si chiarisce, anzitutto, che le disposizioni introdotte dalla legge finanziaria 2008 lasciano immutato il principio secondo cui il limite generale alle compensazioni previsto dal richiamato art.

25, comma 2, del d. lgs. n. 241 del 1997 non riguarda i crediti d'imposta nascenti dall'applicazione di discipline agevolative sovvenzionali, consistenti appunto nell'erogazione di contributi pubblici sotto forma di crediti compensabili con debiti tributari (o contributivi). Principio, questo, affermato dal Ministero delle finanze con circolare 219/E del 18 settembre 1998 e successivamente ribadito con risoluzione n. 86/E del 24 maggio 1999.

Conseguentemente, ancorché la legge finanziaria 2008 abbia introdotto un limite annuale specifico all'utilizzo in compensazione dei crediti della specie (fatta eccezione per quelli espressamente esclusi dalla nuova regola, che rimangono utilizzabili senza alcun tetto massimo), tale limite si cumula con quello di carattere generale, fissato a 516.456,90 euro dalla richiamata norma del d. lgs. n. 241 del 1997.

In concreto, avendo riguardo ai primi tre anni di applicazione delle nuove regole (2008-2010), ciò implica che il contribuente, fermo restando il rispetto del limite specifico dei 250.000 euro, potrà comunque effettuare compensazioni di tipo orizzontale per ulteriori 516.456,90 euro e, pertanto, per un importo complessivo pari a 766.456,90 euro.

Ancorché si tratti di una ipotesi alquanto rara a verificarsi, va aggiunto che, qualora in un determinato anno il contribuente si trovi nella condizione di non poter sfruttare appieno il suddetto limite generale dei 516.456,90 euro, sarà possibile utilizzare i crediti d'imposta in questione anche oltre lo specifico limite dei 250.000 euro, fino a colmare la differenza non sfruttata del limite generale. Una diversa soluzione, infatti, penalizzerebbe il contribuente ben oltre le finalità dell'intervento della legge finanziaria 2008.

E' il caso di chiarire, inoltre, che il limite dei 250.000 euro opera non già come limite interno su ciascun singolo credito d'imposta, ma come limite complessivo sulla massa dei crediti d'imposta della specie (fatta sempre eccezione per quelli espressamente esclusi dalla nuova regola, che rimangono utilizzabili senza alcun limite) che il contribuente potrebbe utilizzare in compensazione in ciascun anno solare.

Naturalmente, occorre aggiungere che, in caso di "sforamento" del limite specifico dei 250.000 euro, le compensazioni operate con la parte di tali crediti eccedente detto limite si considereranno come non avvenute, con tutte le ordinarie conseguenze derivanti da compensazioni irrualmente effettuate.

Quanto al meccanismo del riporto in avanti dell'eccedenza di crediti non utilizzati per effetto del tetto e dell'utilizzabilità senza limiti di tale eccedenza nel terzo anno solare successivo a quello di sua nascita, occorre sottolineare, anzitutto, che la nuova regola si applica con le stesse modalità sia ai crediti di nuova generazione sia ai crediti già maturati dal contribuente in anni

precedenti al 2008 e non ancora utilizzati. Conseguentemente, anche per i crediti maturati in anni precedenti, l'eventuale triennio di osservazione decorre solo dall'anno 2008.

Ciò premesso, va precisato che, nell'anno in cui viene a maturazione il diritto a utilizzare l'intero importo residuo dei crediti non utilizzati in precedenza – ipotesi questa che, in concreto, potrà verificarsi per la prima volta nell'anno 2011, dato che le prime eccedenze oggetto di riporto possono formarsi solo a decorrere dal 2008 – tale diritto non interferirà ovviamente con la regola dei 250.000 euro; nel senso che, qualunque sia l'ammontare dell'eccedenza residua utilizzata, tale ammontare si cumulerà con il limite dei 250.000 euro sfruttabile nell'anno stesso con riferimento a crediti nuovi o a eccedenze più recenti.

Da ultimo, è opportuno ricordare che, per espressa previsione dello stesso comma 53 dell'art. 1 della legge finanziaria 2008, il limite dei 250.000 euro non si applica al credito d'imposta per le spese di ricerca e sviluppo, di cui all'articolo 1, comma 280 della legge n. 296 del 27 dicembre 2006.

Tale credito potrà, dunque, essere utilizzato in compensazione secondo le regole ordinarie senza alcuna interferenza con il nuovo limite annuale dei 250.000 euro.

Analoga esclusione vale per il credito d'imposta per gli investimenti nelle aree svantaggiate, di cui al comma 271 dell'art. 1 della medesima legge n. 296 del 2007. In questo caso, però, l'esclusione dal limite dei 250.000 euro opera solo a decorrere dall'anno 2010. Pertanto, sia per l'anno 2008 e sia per l'anno 2009 anche gli utilizzi in compensazione di tale credito rileveranno ai fini del superamento del tetto dei 250.000 euro.

A decorrere dal 2010, invece, gli utilizzi in compensazione di tale credito non rileveranno più ai fini in questione, neanche per le eventuali eccedenze che si fossero generate in detto biennio 2008-2009.

IL DIRETTORE GENERALE

Fabrizio Carotti

Relazione illustrativa

- 1) La legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), ha introdotto una importante misura di sostegno all'occupazione nelle c.d. aree svantaggiate. In particolare, al fine di agevolare la creazione di posti di lavoro "aggiuntivi" e stabili nelle suddette aree, i commi da 539 a 547 dell'articolo 2 di detta legge prevedono la concessione di un credito di imposta, per gli anni 2008, 2009 e 2010, per le nuove assunzioni effettuate, nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2008, dai datori di lavoro nelle aree delle Regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise, che risultano ammissibili alle deroghe di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c) del Trattato CE.
- 2) Nella struttura e nel meccanismo di funzionamento, la nuova misura ricalca in larga parte l'analoga disciplina agevolativa introdotta dall'articolo 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, resasi applicabile, pur con alcune successive modificazioni e integrazioni che non ne hanno alterato le caratteristiche di fondo, fino al 31.12.2006. Mentre il precedente incentivo, tuttavia, aveva natura di misura generale, applicandosi alle imprese operanti su tutto il territorio nazionale, e natura di aiuto "de minimis" relativamente alla sua applicazione nelle aree svantaggiate, il nuovo incentivo si qualifica per essere misura di aiuto, interamente limitata ai datori di lavoro operanti nelle aree svantaggiate ammissibili alle deroghe di cui alle citate disposizioni del Trattato CE.
- 3) A seguito delle modifiche apportate sul punto alla legge finanziaria 2008 dall'articolo 37-bis del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, la nuova misura è immediatamente fruibile da parte dei datori di lavoro. La compatibilità comunitaria dell'aiuto è, infatti, direttamente garantita attraverso l'esplicito richiamo - ora contenuto nel citato comma 539 dell'articolo 2 della legge finanziaria 2008 - al rispetto dei limiti e delle condizioni previste dal Regolamento CE n. 2204/2002 della Commissione, del 12 dicembre 2002, relativo agli aiuti di Stato a favore dell'occupazione, ivi compresi i massimali di intensità dell'aiuto previsti dalla Carta italiana degli aiuti a finalità regionale 2007-2013.
- 4) In questo senso, l'articolo 1 del presente decreto, recante le disposizioni attuative della disciplina e la cui emanazione è prevista dal comma 547 dell'articolo 2 della citata legge finanziaria 2008, opera formale rinvio ai limiti e alle condizioni previste dal suddetto Regolamento (CE) n. 2204/2002.
- 5) Nel definire l'ambito soggettivo di applicazione della disciplina, il successivo articolo 2, individua, quali beneficiari del credito, tutti i soggetti che, tra il 1° gennaio 2008 e il 31 dicembre 2008, incrementano il numero di lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato nelle suddette aree svantaggiate.
- 6) Il nuovo incentivo viene, in particolare, riconosciuto, per gli anni 2008, 2009 e 2010, ai datori di lavoro che nel corso dell'indicato 1° gennaio 2008 - 31 dicembre 2008 incrementano la base occupazionale assumendo nuovi lavoratori a tempo indeterminato. In sostanza, le assunzioni agevolate sono solo quelle effettuate entro il 31 dicembre 2008, mentre il beneficio spetta sia nell'anno in cui avviene l'assunzione che nei due successivi.
- 7) L'articolo 3 precisa i criteri da adottare ai fini della individuazione dell'incremento della base occupazionale rilevante per la concessione del beneficio. Il beneficio spetta per le assunzioni di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, impiegati nelle aree svantaggiate, costituenti incremento del numero di lavoratori a tempo indeterminato mediamente occupati, nelle stesse aree, nel periodo 1° gennaio 2007 - 31 dicembre 2007. I dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, ma a tempo parziale, sono calcolati nella base occupazionale in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale di lavoro.
- 8) L'incremento del numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, rispetto alla media dell'anno 2007, peraltro, deve verificarsi non solo rispetto al numero dei lavoratori impiegati nelle aree svantaggiate, ma anche rispetto al numero dei lavoratori complessivamente impiegati dal datore di lavoro. Ciò, al fine di evitare che eventuali incrementi della base occupazionale nelle aree

svantaggiate siano controbilanciati da decrementi della base occupazionale complessiva della stessa impresa o datore di lavoro.

- 9) Nella stessa ottica, è previsto che l'incremento della base occupazionale sia considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate dall'impresa principale o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.
- 10) Nel rispetto delle condizioni poste espressamente dal Regolamento (CE) n. 2204/2002 è, inoltre, richiesto che i nuovi posti di lavoro creati siano mantenuti per un certo periodo di tempo (articolo 7, comma 1, lettera b). In particolare, gli incrementi occupazionali devono essere conservati all'interno della medesima regione o zona assistita, per almeno tre anni, nel caso di grandi imprese, oppure per due anni, nel caso delle piccole e medie imprese.
- 11) A ulteriore tutela dell'effettività dell'incremento della base occupazionale è stata prevista la decadenza del diritto all'agevolazione qualora il numero complessivo dei dipendenti, a prescindere dal tipo di contratto di lavoro, per ciascuno degli anni interessati, risulti inferiore o pari al numero complessivo dei lavoratori dipendenti mediamente occupati nel 2007 (articolo 7, comma 1, lettera a). Tale previsione impedisce di riconoscere il beneficio alla mera "trasformazione" di contratti a tempo determinato, ovvero, con contenuto formativo, in contratti a tempo indeterminato, senza, che si produca un effettivo incremento della base occupazionale complessiva.
- 12) L'articolo 4 definisce la misura ed i limiti di fruizione del credito d'imposta, pari a 333 euro al mese per ciascun lavoratore assunto, e a 416 euro in caso di lavoratrici donne rientranti nella definizione di lavoratore svantaggiato di cui all'art. 2, lett. f), xi), del Regolamento (CE) 2204/2002 della Commissione, nel rispetto, comunque, dei massimali di intensità di aiuto previsti dal medesimo regolamento comunitario.
- 13) Il beneficio spetta per ogni unità lavorativa costituente incremento del numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato, rilevato in ciascun mese, rispetto alla media dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato occupati nel periodo 1° gennaio 2007 - 31 dicembre 2007. Per le assunzioni di dipendenti con contratto a tempo parziale, il credito d'imposta è ridotto proporzionalmente alle ore prestate rispetto a quelle previste dal relativo contratto nazionale di lavoro.
- 14) Nel rispetto del citato Regolamento (CE) 2204/2002, l'articolo 5 precisa che i nuovi lavoratori assunti rientrano in una delle seguenti categorie: soggetti che non abbiano mai lavorato; soggetti che abbiano perso o siano in procinto di perdere l'impiego precedente; soggetti portatori di handicap ai sensi della legge n. 104/1992; lavoratrici donne svantaggiate, come definite dall'art. 2, lett. f), xi), del medesimo Regolamento.
- 15) In generale, comunque, il datore di lavoro non deve aver ridotto la base occupazionale nel periodo dal 1° novembre 2007 al 31 dicembre 2007, per motivi diversi dai casi di raggiungimento dei limiti di età pensionabile, di dimissioni volontarie o di licenziamento per giusta causa.
- 16) Devono, inoltre, essere rispettate le prescrizioni dei contratti collettivi nazionali anche con riferimento alle unità lavorative che non danno diritto al credito d'imposta, nonché le norme in materia di salute e sicurezza dei lavoratori previste dalle vigenti disposizioni.
- 17) L'articolo 6, con il quale sono definite le modalità di accesso e di fruizione del credito d'imposta, prevede l'inoltro di un'istanza telematica al Centro Operativo dell'Agenzia delle Entrate, a partire dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si verificano gli incrementi occupazionali e non oltre il 31 gennaio 2009. Tuttavia, per la gestione delle procedure relative alle assunzioni agevolabili effettuate nel periodo tra il 1° gennaio 2008 e la data di attivazione della procedura telematica, è previsto l'invio delle istanze di attribuzione del credito a partire dal primo giorno di attivazione della stessa procedura.
- 18) L'Agenzia delle Entrate esamina le istanze secondo l'ordine cronologico di presentazione, verificandone, sulla base dei dati in essa indicati, l'ammissibilità in ordine al rispetto dei requisiti

previsti dalla norma. È prescritto che l'eventuale accoglimento, nei limiti di stanziamento dei fondi per ciascun anno, sia espresso, entro trenta giorni dalla data di presentazione dell'istanza medesima, mediante comunicazione in via telematica al soggetto interessato. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da pubblicarsi sul sito internet della stessa Agenzia, inoltre, è comunicata la data dell'accertato esaurimento dei fondi.

- 19) In caso di accoglimento dell'istanza, ai beneficiari è imposto l'onere di inviare all'Agenzia delle Entrate, dal 1° febbraio al 31 marzo di ciascun anno dal 2009 al 2011, una comunicazione che attesti il rispetto della condizione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a). Mediante la stessa comunicazione, peraltro, il beneficiario è tenuto ad indicare l'eventuale minor credito spettante con riferimento all'anno precedente o a quello in corso.
- 20) Come precisato al comma 4 del medesimo articolo 6, la suddetta comunicazione costituisce il presupposto per fruire, nell'anno in cui la stessa deve essere presentata, della quota di credito già prenotata con l'istanza di attribuzione del beneficio di cui al comma 1. Ne consegue che il mancato invio della stessa comporta la decadenza dalla fruizione del credito, in applicazione dell'articolo 7, comma 2, del decreto stesso.
- 21) Per i soggetti non ammessi al beneficio per esaurimento dei fondi stanziati, è prevista una sorta di "riapertura dei termini", mediante la presentazione, dal 1° al 20 aprile di ciascuno degli anni 2009 e 2010, di una "nuova" istanza telematica, per l'attribuzione del credito in misura non superiore a quella già richiesta con la "precedente" istanza non accolta. Per l'accoglimento delle nuove istanze si applica l'ordine cronologico di presentazione delle istanze originarie, nei limiti delle risorse resesi disponibili a seguito di rinunce al credito, o di mancato invio della comunicazione di cui al comma 4 o di indicazione di minori crediti spettanti nella comunicazione medesima.
- 22) Quanto alla fruizione del credito d'imposta, ne è prevista l'utilizzabilità esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a partire dal primo giorno successivo a quello di accoglimento dell'istanza.
- 23) Il credito d'imposta, come stabilito anche dalla norma primaria, è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta per il quale è concesso e non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale delle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
- 24) L'articolo 7 disciplina le diverse ipotesi di decadenza dall'agevolazione, prevedendo, in riferimento a ciascuna fattispecie, differenti conseguenze relativamente alla quota di credito già maturata fino al momento dell'accertamento stesso delle condizioni di decadenza.
- 25) In particolare, nel caso in cui, alla fine di ciascun anno, il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, assunti con qualsiasi tipo di contratto, risulti inferiore o pari al numero complessivo dei lavoratori dipendenti mediamente occupati nel periodo di riferimento, la decadenza opera a partire dall'anno successivo a quello di rilevazione di tale risultato. Ai fini della verifica su base annuale del numero dei lavoratori complessivamente impiegati nell'impresa, i soggetti beneficiari sono tenuti ad inoltrare, come precisato all'articolo 6, comma 4, al Centro Operativo dell'Agenzia delle Entrate, anche una comunicazione in via telematica contenente i dati a tal fine rilevanti.
- 26) Nei casi in cui, invece, i posti di lavoro creati non siano conservati per un determinato periodo di tempo, oppure nei casi di accertamento definitivo di determinate violazioni non formali alla normativa fiscale, contributiva o in materia di salute e sicurezza dei lavoratori, commesse negli anni 2008, 2009, 2010, ed infine nei casi in cui il datore di lavoro sia raggiunto da provvedimenti definitivi della magistratura, per condotta antisindacale, la decadenza dal beneficio comporta il divieto di fruizione del credito d'imposta già maturato sino alla data in cui si verifica la decadenza nonché l'eventuale recupero del credito d'imposta già utilizzato in precedenza, con l'applicazione delle relative sanzioni e interessi.

- 27) Nel ricalcare la medesima previsione di cui dell'articolo 8 del Regolamento (CE) 2204/2002, l'articolo 8 del decreto detta disposizioni in materia di "cumulo" dell'agevolazione con altri aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE. La disposizione chiarisce che il credito d'imposta non è cumulabile con altri "aiuti di Stato", né con altre misure di sostegno comunitario in relazione agli stessi costi salariali afferenti alle unità lavorative che danno diritto alla fruizione dell'aiuto, nei casi in cui tale cumulo darebbe luogo ad una intensità di aiuto superiore a quella consentita dal medesimo regolamento sugli aiuti all'occupazione. Il divieto di cumulo, inoltre, è previsto anche con riferimento agli aiuti di Stato a finalità regionale sotto forma di aiuti all'occupazione legati all'investimento, nei casi in cui l'aiuto all'investimento sia calcolato sulla base dei costi di investimento materiali ed immateriali. L'eventuale cumulo illegittimo è sanzionato con il recupero dell'aiuto fruito e con l'irrogazione delle sanzioni previste dalla legge.
- 28) Con riferimento alle attività di controllo e verifica, l'articolo 9 prevede, nei casi in cui si accerti l'indebita fruizione, anche parziale, del credito d'imposta per il mancato rispetto delle condizioni imposte dalla norma ovvero per il verificarsi di una o più cause di decadenza, che l'Agenzia delle entrate provveda al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge. L'attività di recupero delle somme indebitamente utilizzate è effettuata secondo le disposizioni previste dall'articolo 1, commi da 421 a 423, della legge 30 dicembre 2004, n. 311; per quanto non espressamente disciplinato, è prevista l'applicazione delle disposizioni in materia di imposte sui redditi.

ALLEGATI

TABELLA D

RIFINANZIAMENTO DI NORME RECANTI INTERVENTI DI SOSTEGNO
DELL'ECONOMIA CLASSIFICATI TRA LE SPESE IN CONTO CAPITALE

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2008	2009	2010
---------------------------	------	------	------

(migliaia di euro)

L'Italia in Europa e nel mondo

*Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in
ambito UE*

MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Legge n. 183 del 1987: Coordinamento delle politi-
che riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle
Comunità europee ed adeguamento dell'ordina-
mento interno agli atti normativi comunitari:

– Art. 5: Fondo destinato al coordinamento delle
politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia
alle Comunità europee (3.1.6 – Investimenti –
cap. 7493) (Settore n. 27)

3.200.000	2.000.000	300.000	
TOTALE MISSIONE . . .	3.200.000	2.000.000	300.000

Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

*Sviluppo e sostenibilità del settore agricolo, agroali-
mentare, agroindustriale e mezzi tecnici di produ-
zione*

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Decreto legislativo n. 102 del 2004: Interventi finan-
ziari a sostegno delle imprese agricole, a norma
dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7
marzo 2003, n. 38:

Segue: TABELLA D

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2008	2009	2010
---------------------------	------	------	------

(migliaia di euro)

Politiche per il lavoro

Reinserimento lavorativo e sostegno all'occupazione

MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993: Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione:

- Art. 1, comma 7: Fondo per l'occupazione
(2.2.6 - Investimenti - cap. 7202) (Settore n.
27).

.....	783.000	—	—
TOTALE MISSIONE . . .	783.000	—	—

Sviluppo e riequilibrio territoriale

Politiche per l'infrastrutturazione territoriale per il Mezzogiorno e le aree sottoutilizzate

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Legge n. 289 del 2002: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003):

– Art. 61, comma 1: Fondo per le aree sottoutilizzate ed interventi nelle medesime aree (5.3.6 – Investimenti – cap. 8425) (Settore n. 4)

) (Settore n. 4) . . .	1.100.000	7.400	11.700
TOTALE MISSIONE . . .	1.100.000	7.400	11.700
TOTALE GENERALE . . .	5.105.000	2.007.400	1.911.700

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2008	2009	2010	2011 e successivi	Anno terminale	Limite impegno
---	------	------	------	----------------------	-------------------	-------------------

(migliaia di euro)

Legge n. 296 del 2006: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007):

– ART. 1, comma 833: Regione siciliana

(Settore n. 27) Interventi diversi (2.3.6 – Investimenti – cap. 7507/p).

60.000 60.000 – – 3

TOTALE MISSIONE . . .

665.596 665.596 106.000 1.202.000

L'Italia in Europa e nel mondo

Cooperazione politica, promozione della pace e sicurezza internazionale

AFFARI ESTERI

Legge n. 182 del 2002: Autorizzazione a partecipare alla spesa per la ristrutturazione del Quartiere generale del Consiglio atlantico a Bruxelles:

– ART. 1, comma 1: Autorizzazione a partecipare alla spesa per la ristrutturazione del Quartiere generale del Consiglio atlantico a Bruxelles

(Settore n. 27) Interventi diversi (1.4.6 – Investimenti – cap. 7247).

1.026 – – –

Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE

ECONOMIA E FINANZE

Legge n. 183 del 1987: Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari:

– ART. 5: Fondo destinato al coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee

(Settore n. 27) Interventi diversi (3.1.6 – Investimenti – cap. 7493).

8.898.000 6.897.500 5.298.000 – 3

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2008	2009	2010	2011 e successivi	Anno terminale	Limite impegno
---	------	------	------	----------------------	-------------------	-------------------

(migliaia di euro)

Sostegno al reddito

LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE

Decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n.236 del 1993: Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione:

– ART. 1, comma 7: Fondo per l'occupazione

(Settore n.27) Interventi diversi (2.3.6 – Investimenti – cap. 7206).

98.000	65.600	–	–	3
--------	--------	---	---	---

Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro

LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE

Decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n.236 del 1993: Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione:

– ART. 1, comma 7: Fondo per l'occupazione

(Settore n.27) Interventi diversi (2.4.6 – Investimenti – cap. 7207).

49.000	32.800	–	–	3
--------	--------	---	---	---

TOTALE MISSIONE . . .

1.028.000	164.000	–	–	
-----------	---------	---	---	--

Sviluppo e riequilibrio territoriale

Politiche per il miglioramento delle strutture istituzionali territoriali che partecipano ai processi di coesione e di sviluppo

SVILUPPO ECONOMICO

Legge n. 289 del 2002: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003):

– ART. 61, comma 1: Fondo per le aree sottoutilizzate ed interventi nelle medesime aree

(Settore n.4) Interventi nelle aree sottoutilizzate (5.1.6 – Investimenti – cap. 8349).

131.964	290.460	290.460	1.709.383	2015	3
---------	---------	---------	-----------	------	---

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2008	2009	2010	2011 e successivi	Anno terminale	Limite impegno
(migliaia di euro)						
Legge n. 296 del 2006: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007):						
– ART. 1, comma 340: Misure a sostegno delle zone franche urbane						
(Settore n. 27) Interventi diversi (5.1.6 – Investi- menti – cap. 8430).	35.000	35.000	–	–		3
<i>Politiche per il sostegno dei sistemi produttivi per il Mezzogiorno e le aree sottoutilizzate</i>						
SVILUPPO ECONOMICO						
Legge n. 289 del 2002: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003):						
– ART. 61, comma 1: Fondo per le aree sottutiliz- zate ed interventi nelle medesime aree						
(Settore n. 4) Interventi nelle aree sottoutilizzate (5.2.6 – Investimenti – cap. 8348).	1.319.640	2.904.600	2.904.600	17.093.826	2015	3
Legge n. 296 del 2006: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007):						
– ART. 1, comma 340: Misure a sostegno delle zone franche urbane						
(Settore n. 27) Interventi diversi (5.2.6 – Investi- menti – cap. 8352).	15.000	15.000	–	–		3
<i>Politiche per l'infrastrutturazione territoriale per il Mezzogiorno e le aree sottoutilizzate</i>						
SVILUPPO ECONOMICO						
Legge n. 289 del 2002: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003):						
– ART. 61, comma 1: Fondo per le aree sottutiliz- zate ed interventi nelle medesime aree						
(Settore n. 4) Interventi nelle aree sottoutilizzate (5.3.6 – Investimenti – cap. 8425).	3.047.196	7.094.340	3.831.280	41.243.571	2015	3
TOTALE MISSIONE . . .	4.548.800	10.339.400	7.026.340	60.046.780		

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2008	2009	2010	2011 e successivi	Anno terminale	Limite impegno
---	------	------	------	----------------------	-------------------	-------------------

(migliaia di euro)

Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza

INFRASTRUTTURE

Legge n. 296 del 2006: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007):

– ART. 1, comma 922: Progetti informatici

(Settore n.27) Interventi diversi (3.2.6 – Investimenti – cap. 7122).

4.200	4.200	–	–	3
-------	-------	---	---	---

BENI E ATTIVITÀ CULTURALI

Legge n. 208 del 1998: Attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi nelle aree depresse. Istituzione di un Fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree depresse:

– ART. 1, comma 1: Prosecuzione degli interventi per le aree depresse

(Settore n.4) Interventi nelle aree sottoutilizzate (3.2.6 – Investimenti – cap. 7222).

20.000	–	–	–
--------	---	---	---

TOTALE MISSIONE . . .	57.017	37.017	32.817	295.353
-----------------------	--------	--------	--------	---------

Fondi da ripartire

Fondi da assegnare

AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Legge n.183 del 1989 e decreto-legge n.398 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 493 del 1993 (articolo 12): Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo:

(Settore n.19) Difesa del suolo e tutela ambientale (4.1.6 – Investimenti – cap. 7090).

265.000	265.000	–	–	3
---------	---------	---	---	---

Audizione del Direttore Generale di Confindustria, Maurizio Beretta, sul DdL Finanziaria 2008

Roma, 8 Ottobre 2007

Commissioni Bilancio riunite - Senato della Repubblica e Camera dei Deputati.

ESTRATTI

Quadro macroeconomico

La manovra finanziaria per il 2008 si inserisce in un quadro economico internazionale scosso dall'esplosione della bolla immobiliare americana e dai problemi legati ai mutui *subprime*. Segnali importanti di rallentamento erano già emersi in precedenza, sia negli Stati Uniti sia in Europa e Giappone. Le ripercussioni della crisi, tuttora difficili da valutare pienamente, sui settori bancario e finanziario americani e di altri paesi, in particolare europei, potrebbero accentuare la frenata con una stretta sul credito per le famiglie e le imprese. In ogni caso sono evidenti i segnali di fine del ciclo espansivo dell'edilizia residenziale. L'intervento delle Banche centrali, in reazione alle turbolenze finanziarie estive, ha invertito la rotta delle politiche monetarie, che altrimenti sarebbero diventate troppo restrittive nel contesto congiunturale che si è delineato. In questo senso le turbolenze finanziarie sono state provvidenziali.

Negli Stati Uniti, la crisi del settore immobiliare si è ormai propagata anche ad altri settori produttivi. Nel settore manifatturiero, la produzione continuerà ad essere frenata anche nei prossimi trimestri dal calo degli ordini del settore delle costruzioni e del suo indotto. L'andamento dell'occupazione, al di fuori dell'agricoltura, è stato più debole: nei primi otto mesi del 2007 è aumentata in media di sole 109.000 unità mensili, rispetto alle 189.000 unità registrate in media nel 2006; la caduta di velocità si è accentuata in estate. Per le famiglie americane, inoltre, viene meno l'effetto ricchezza che ha in passato sostenuto i consumi (e che potrebbe invece funzionare al contrario a causa della diminuzione del prezzo delle case). Anche se per ora i dati di spesa personale si rivelano superiori alle attese. Reggono investimenti ed export, aiutati dal dollaro sempre più debole. Dopo il 2,9% fatto registrare nel 2006, la crescita dell'economia americana difficilmente supererà il 2% nel corso del prossimo anno e sono salite le probabilità di recessione.

L'economia europea appare meno legata al ciclo americano. Grazie anche all'aumentato peso delle economie emergenti, in particolare dell'Asia. Le esportazioni europee verso gli Stati Uniti rappresentano ormai solo il 2% del PIL. Tuttavia, in Europa cominciano a farsi sentire gli effetti ritardati della rivalutazione dell'euro e i passati aumenti dei tassi varati dalla

Bce. Pertanto, dopo il 2,8% del 2006, il PIL dell'area è previsto decelerare sia nel 2007 (2,5%) sia, più marcatamente, nel 2008 (2,0%).

Nel corso della prima metà del 2007, l'economia italiana ha sensibilmente rallentato la sua corsa, facendo segnare, nei primi due trimestri, tassi di crescita congiunturali alquanto modesti (+0,3% e +0,1% rispettivamente nel primo e nel secondo). L'unica componente della domanda in costante e discreta espansione sono i consumi (+0,6% nel secondo trimestre, dopo il +0,7% del primo), in virtù del buon andamento dell'occupazione e degli aumenti delle retribuzioni reali.

La manovra del Governo, agendo soprattutto dal lato dell'offerta, potrebbe fornire un significativo sostegno alla crescita. In particolare, secondo stime preliminari del CSC la riduzione di 5,5 punti percentuali dell'aliquota IRES avrebbe effetti positivi ed immediati sul PIL, che risulterebbe più elevato di circa lo 0,3% nel primo anno e dello 0,4-0,5% nei seguenti. Dopo tre anni, si avrebbero circa 110mila occupati in più. Investimenti, direttamente, e consumi, in modo indiretto, trarrebbero la maggior spinta dal provvedimento. La maggior crescita aiuterebbe i conti pubblici. Queste stime sono state effettuate senza considerare le poste compensative, perché risulta in questa fase difficile da valutare il loro impatto settoriale e per dimensione di impresa. Il provvedimento governativo, essendo a saldo zero, avrà effetti immediati minori, ma ugualmente significativi sul piano segnaletico, di fiducia, competitività, attrattività degli investimenti dall'estero, con benefici crescenti nel tempo.

Di qui l'importanza, come analizzato più in dettaglio in materia di ammortamenti e ineducibilità degli interessi, di una attenta valutazione degli interventi sulla base imponibile per correggere eventuali distorsioni ed incongruenze rispetto all'obiettivo della crescita delle imprese.

Gli obiettivi di finanza pubblica possono essere credibili solo con misure incisive di freno della spesa pubblica che continua a crescere a ritmi elevati. In particolare, in finanziaria non sono stati indicati gli stanziamenti per il rinnovo del contratto dei pubblici dipendenti (un'omissione opportuna: l'ammontare dello stanziamento deve essere il risultato della trattativa, e non il punto di partenza negoziale), che però andranno finanziati, e ciò rischia di fare ulteriormente lievitare la pressione fiscale.

In sintesi, la manovra di bilancio sembra andare nella direzione indicata dallo stesso Governo nel perseguimento degli obiettivi di sostegno alla domanda e del recupero di competitività del sistema. Un taglio più significativo della spesa corrente e la destinazione della parte strutturale dell'extra gettito a una più consistente riduzione del deficit pubblico o al finanziamento di politiche di sostegno allo sviluppo più incisive, compresa una più rapida riduzione della pressione fiscale, avrebbero reso molto più rapido il raggiungimento di tali obiettivi.

L'articolazione della manovra

Il Governo ha presentato una manovra articolata in diversi provvedimenti, di cui due soltanto oggi ufficializzati. E' evidente che una valutazione complessiva potrà essere data soltanto quando il quadro degli interventi sarà definitivo, soprattutto per quanto concerne sue parti qualificanti, di cui troviamo già oggi elementi di raccordo.

Ci riferiamo in primis al disegno di legge collegato che porterà al Parlamento l'accordo sul welfare dello scorso 23 luglio – per il quale correttamente il disegno di legge della finanziaria stanziava le necessarie risorse. Tale collegato nel trasporre in norma l'accordo così come sottoscritto dalle parti sociali, consentirà di qualificare l'intera manovra a favore di una maggiore competitività del sistema paese. E ciò grazie ad un aggiornamento importante delle regole relative al mercato del lavoro, ed a provvedimenti rilevanti per il welfare e per i giovani.

Sarà altresì rilevante capire se nell'ambito dei provvedimenti della manovra verranno riassunte e definite le proposte di legge governative che da tempo sono ferme in Parlamento, relative alla riorganizzazione della macchina pubblica. In particolare la proposta relativa al riordino dei servizi pubblici locali, materia che anche la finanziaria affronta destando alcune perplessità.

(....)

10. Mezzogiorno

Con riferimento alle politiche ed agli interventi in favore del Mezzogiorno, oltre agli investimenti a favore delle start up innovative e della ricerca in campo energetico (v.sopra paragrafo 5 Ricerca e Innovazione pag.18) la manovra di finanza pubblica per il 2008 fa registrare qualche arretramento rispetto alla Legge Finanziaria dello scorso anno.

In particolare, coerentemente con l'impostazione del DPEF 2008-2011, non sono previste specifiche nuove forme di intervento nelle Regioni meridionali, mentre viceversa alcuni aggiustamenti di norme vigenti modificano, prevalentemente in negativo, gli strumenti già a disposizione.

Ciò assume maggiore importanza in considerazione della sostanziale inattività di tutti i principali strumenti di sostegno agli investimenti nelle aree meridionali e del ritardato avvio della programmazione operativa del nuovo ciclo dei fondi strutturali 2007-2013.

Osservazioni specifiche possono essere formulate in relazione a:

credito di imposta, che se applicato – vedi paragrafo 2.7, pag.11 – con un tetto annuale, rischia di perpetuare le code che stanno caratterizzando la fruizione dei crediti d'imposta per investimenti avviati ante 7 luglio 2002, la cui eliminazione costituisce viceversa una priorità per le imprese meridionali. Peraltro, va notato che la previsione di uno stanziamento (nella legge istitutiva si prevedevano solo stime delle minori entrate, pari a 377 Milioni di € per il

2008 e 753 per gli anni successivi) può mettere in discussione la stessa automaticità dello strumento.

Zone franche urbane: il regime di esenzioni che viene previsto è ampio e di durata consistente, e senza dubbio più interessante per le imprese di quello previsto dalla Legge Finanziaria dello scorso anno: per tale motivo va valutato positivamente. Tuttavia, esso non è più riservato alle aree urbane degradate del solo Mezzogiorno, ma diviene accessibile a tutto il Paese.

Questo, se da un lato dovrebbe rendere più semplice l'approvazione comunitaria (anche perché la misura viene ricondotta ad una formulazione più vicina al modello francese, già ammesso dalla Commissione), dall'altro fa venir meno la possibilità di utilizzare lo strumento per sperimentare forme di fiscalità compensativa nelle Regioni del Mezzogiorno.

La dotazione finanziaria (50 milioni di € per il 2008 e 50 per il 2009) rimane invariata e si conferma insufficiente, soprattutto in considerazione dell'ampliamento dei territori potenzialmente interessati. Oltretutto, lo stanziamento di competenza per il 2008 rinvenibile nella Tabella F (cioè le risorse effettivamente spendibili) è pari a soli 15 milioni di €.

utilizzo di economie e revoche ex L. 488/92: le nuove destinazioni di risorse provenienti dalle revoche di finanziamenti della legge 488, (e quindi ordinariamente volti al sostegno di investimenti nel Mezzogiorno), rivestono grande importanza. Oltre alle destinazioni già citate in materia di ricerca, si segnala, in particolare, il programma destinato ai giovani laureati meridionali, in linea di massima condivisibile.

Altrettanto importanti sono altri interventi, non limitati alle sole aree meridionali, come la previsione della creazione del "Fondo gestione quote gas serra", fondamentale per affrontare le ulteriori riduzioni di CO₂ che la Commissione UE ha chiesto all'Italia per la parte più direttamente concernente i settori industriali.

A prescindere dalla destinazione delle risorse, pure condivisibile, il problema di fondo riguarda l'utilizzo, per finalità difformi da quelle originarie, di risorse destinate a sostenere gli investimenti nel Mezzogiorno e in tale modo vengono di fatto sottratte al sistema produttivo meridionale; non va dimenticato a tale proposito che nell'articolo vi è anche il taglio di residui pari a 1500 Milioni di euro di vecchi crediti di imposta non utilizzabili, che invece di essere destinati a finalità analoghe vengono versate in entrata al bilancio dello Stato.

ripartizione risorse FAS: dal punto di vista finanziario, va segnalata positivamente la norma che dispone una differente allocazione delle nuove risorse stanziare per il Fondo Aree Sottoutilizzate (FAS) nel periodo 2007-2013. Essa consente di fare maggiore chiarezza sulle effettive dotazioni finanziarie disponibili per i vari anni, ed è un elemento importante per la fase di avvio della nuova programmazione integrata (FAS/Fondi strutturali).

Complessivamente, le risorse di competenza per il 2008 sono pari a 6,6 miliardi di €, sensibilmente più elevate rispetto a quelle stanziare dalla Finanziaria dello scorso anno per il 2007. Tale incremento, è in particolare apprezzabile in relazione al contemporaneo incremento delle dotazioni del Fondo di rotazione per il cofinanziamento dei fondi strutturali europei, che avrà a disposizione quasi 9 miliardi di € per la chiusura dei programmi 2000-2006 e per l'avvio dei nuovi programmi operativi.

Studi e documenti

- n. 1 Un impegno per lo sviluppo** - Relazione di Antonio D'Amato
Conferenza straordinaria delle imprese del Mezzogiorno
- n.2 Il momento congiunturale del Sud**
Sondaggio presso le Federazioni Regionali del Mezzogiorno
a cura di Giuseppe Rosa e Paolo Guglielmetti
- n.3 Partenariato produttivo, mobilità dei giovani, promozione di investimenti**
Un progetto per il Sud
- n.4 Infrastrutture e sviluppo**
Primi risultati: indicatori quantitativi a confronto (1987-95)
Coordinato da Maurizio Di Palma, Claudio Mazziotta e Giuseppe Rosa
a cura di Ecoter
- n.5 Alta formazione e sistema di impresa nel Mezzogiorno**
Definire il quadro delle possibili "giunzioni"
a cura di Nadio Delai
- n.6 I percorsi regionali nella mappa economica italiana**
a cura di Costanzo D'Ascenzo, Marco Malgarini, Paolo Mariani e Giuseppe Rosa
- n.7 Indici di sviluppo delle province italiane**
a cura di Paolo Quirino e Giuseppe Rosa
- n.8 Forum degli economisti**
Il Mezzogiorno nel nuovo scenario competitivo europeo
- n.9 Proposte in tema di rafforzamento dell'attività di ricerca e sviluppo tecnologico nel Mezzogiorno**
a cura di Umberto Rosa, Roberto Ciarlone, Ennio Denti
- n. 10 Gemellaggi Nord-Sud: L'impegno del sistema associativo**
Le fasi operative del progetto
- n.11 Termometro Sud**
a cura di Giuseppe Rosa e Paolo Guglielmetti
- n.12 La propensione a investire nel Mezzogiorno**
Risultati di un'indagine diretta presso le imprese manifatturiere realizzata da Doxa
- n.13 Mezzogiorno: Una concertazione per lo sviluppo**
- n.14 L'opportunità Capitanata**
a cura di Giuseppe Rosa e Paolo Guglielmetti
- n.15 I principali parametri dell'economia trentina**
a cura di Giuseppe Rosa e Paolo Guglielmetti
- n. 16 Gli strumenti automatici a favore delle imprese**
a cura di Carlo Sappino
- n. 17 Patto territoriale di Caltanissetta e contratto d'area di Gela**
a cura di Tullio Giarratano

- n. 18 Prime proposte per la formulazione del QCS 2000-2006**
- n. 19 Gemellaggi e partenariati produttivi Nord Sud**
I risultati di un'indagine diretta presso le Associazioni territoriali
a cura di Nadio Delai
- n. 20 Monitoraggio Mezzogiorno**
Aggiornamenti sull'attuazione degli interventi per lo sviluppo del Mezzogiorno
a cura di Giuseppe Rosa e Giuseppe Mele
- n. 21 Legge 488/92 "Turismo"**
Scheda informativa
a cura di IPI - Istituto per la Promozione Industriale
- n. 22 Enna, una provincia tra ritardi e potenzialità**
a cura di Confindustria, Area politiche territoriali e DI.S.TE, Dipartimento studi territoriali
- n. 23 Un impegno per il Sud**
Convention dei gruppi dirigenti delle Associazioni del Mezzogiorno
Relazione di Antonio D'Amato
- n. 24 Monitoraggio Mezzogiorno**
Aggiornamenti sull'attuazione degli interventi per lo sviluppo del Mezzogiorno
a cura di Giuseppe Rosa e Giuseppe Mele
- n. 25 Indici di sviluppo delle province Italiane**
a cura di Paolo Quirino e Giuseppe Rosa
- n. 26 Piano progettuale per lo sviluppo dell'industria aeronautica in provincia di Brindisi**
a cura di Angelo Guarini
- n. 27 Sviluppo locale e sicurezza, esperienze dei protocolli di legalità nei patti territoriali**
a cura della Consulta per il Mezzogiorno del CNEL
- n. 28 Il Polo chimico della provincia di Brindisi: idee per un contratto di programma**
a cura di Angelo Guarini
- n. 29 Indici di sviluppo delle province Italiane**
a cura di Paolo Quirino e Giuseppe Rosa
- n. 30 Identità competizione e sviluppo nel modello imprenditoriale delle aziende metalmeccaniche lecchesi**
di Paolo Borsato
- n. 31 Monitoraggio Mezzogiorno**
Aggiornamenti sull'attuazione degli interventi per lo sviluppo del Mezzogiorno
a cura di Giuseppe Rosa e Giuseppe Mele
- n. 32 Il Mezzogiorno di fronte alle nuove sfide competitive**
Relazione di Francesco Rosario Averna
- n. 33 La dotazione infrastrutturale nelle province italiane**
a cura di Ecoter
- n. 34 Analisi della dotazione di infrastrutture nei principali paesi europei**
a cura di Ecoter
- n. 35 La programmazione 2000-2006 dell'obiettivo 2 dei fondi strutturali**
Un quadro preliminare d'insieme
a cura di Giuseppe Mele, Giuseppe Rosa e Mauro Zangola

- n. 36 Monitoraggio Mezzogiorno**
Aggiornamenti sull'attuazione degli interventi per lo sviluppo del Mezzogiorno
a cura di Giuseppe Rosa e Giuseppe Mele
- n. 37 Sportello Unico per le attività produttive**
Proposta di modifica alla regolamentazione esistente
a cura di Francesco Console
- n. 38 Indici di sviluppo delle province italiane**
a cura di Paolo Quirino e Giuseppe Rosa
- n. 39 Il fabbisogno di servizi e le esigenze formative delle imprese minori in Sicilia**
a cura di Alessandro La Monica e Salvatore Sacco
- n. 40 Fondi strutturali e infrastrutture per lo sviluppo del Mezzogiorno**
situazioni, prospettive, proposte
a cura di Piera Magnatti, Giuseppe Mele e Giuseppe Rosa
- n. 41 I porti in rete: un'opportunità per la competitività del Mezzogiorno**
a cura di Federtrasporto
- n. 42 Finanza e internazionalizzazione delle PMI meridionali**
Primi risultati di un'indagine su un campione di imprese manifatturiere
a cura di Giovanni Ferri e Ugo Inzerillo
- n. 43 Il Sud che vogliamo**
Imprese e Amministrazioni per accelerare lo Sviluppo
Relazione di Francesco Rosario Averna
- n. 44 Indici di sviluppo delle province italiane**
a cura di Paolo Quirino e Giuseppe Rosa
- n. 45 La programmazione economico-finanziaria per lo sviluppo delle aree depresse negli anni 2000: una prima analisi critica**
a cura di Claudio Virno
- n. 46 La Spezia alla prova dei numeri**
a cura di Paolo Quirino, Roberto Arbore e Giampaolo Fregoso
- n. 47 Investire a Palermo**
Rapporto preliminare su Termini Imerese e gli altri agglomerati industriali della provincia
a cura di IPI, Federazione Regionale della Sicilia e dell'Associazione Industriali di Palermo
- n. 48 Analisi comparata degli interventi a favore del sistema produttivo nei docup 2000-2006 dell'obiettivo 2 dei fondi strutturali**
a cura di Margherita Palladino
- n. 49 Le aree di sviluppo industriale nel Mezzogiorno**
a cura di Piera Magnatti
- n. 50 I sistemi turistici locali per lo sviluppo di turismo e ospitalità nel Mezzogiorno**
a cura di Stefano Landi
- n. 51 Indici di sviluppo delle province italiane**
a cura di Paolo Quirino e Giuseppe Rosa
- n. 52 Azioni e proposte di Confindustria sul partenariato Euromediterraneo**
a cura di Giuseppe Rosa e Piera Magnatti

- n. 53 Verso un modello più efficiente di gestione delle aree di sviluppo industriale nel Mezzogiorno**
a cura di Piera Magnatti e Giuseppe Rosa
- n. 54 Proposte per la riprogrammazione dei POR obiettivo 1**
Risultati di una indagine diretta presso le Confindustrie regionali
Del Mezzogiorno
- n. 55 Indici di sviluppo delle province italiane**
a cura di Paolo Quirino e Giuseppe Rosa
- n. 56 La Legge Finanziaria per il 2005 e gli interventi per il Mezzogiorno e le aree sottoutilizzate**
a cura di Giuseppe Rosa e Massimo Sabatini
- n. 57 Progetto Mezzogiorno. I protagonisti dell'economia e del lavoro per lo sviluppo del Mezzogiorno**
- n. 58 Turismo e Mezzogiorno: esigenze ed opportunità per lo sviluppo del settore**
a cura di Piera Magnatti e Giuseppe Rosa
- n. 59 Monitoraggio Mezzogiorno**
Aggiornamenti sull'attuazione degli interventi per lo sviluppo del Mezzogiorno
a cura di Giuseppe Rosa, Massimo Sabatini e Mara Gasbarrone
- n. 60 Il Mezzogiorno e i provvedimenti sullo sviluppo**
a cura di Giuseppe Rosa e Massimo Sabatini
- n. 61 La Legge Finanziaria per il 2006 e gli interventi per il Mezzogiorno e le aree sottoutilizzate**
a cura di Giuseppe Rosa e Massimo Sabatini
- n. 62 Insieme per lo sviluppo, le priorità per il Mezzogiorno**
Documento condiviso da Confindustria, Cgil Cisl Uil e Presidenti delle Regioni del Mezzogiorno
a cura di Giuseppe Rosa e Massimo Sabatini
- n. 63 La legge finanziaria per il 2007 e le aree sottoutilizzate**
a cura di Giuseppe Rosa e Massimo Sabatini
- n. 64 Checkup Mezzogiorno – febbraio 2007**
a cura di Giuseppe Rosa e Mara Gasbarrone
- n. 65 Rilevazione sullo stato di avanzamento dei Por Fesr 2007-13**
a cura di Giuseppe Rosa e Massimo Sabatini
- n. 66 Fondi strutturali 2007-2013: il punto di vista di Confindustria**
di Ettore Artioli
- n. 67 Conferenza stampa sulle proposte di Confindustria in materia di sicurezza e di contrasto al racket**
- n. 68 Il peso dell'illegalità nel ritardo del Mezzogiorno**
a cura di Mara Gasbarrone, Giuseppe Rosa, Massimo Sabatini

Per informazioni rivolgersi a Giuseppe Rosa - Confindustria - Viale dell'Astronomia, 30 - 00144 Roma - tel. 06-5903618 - fax 06-5903719 - e-mail g.rosa@Confindustria.it
I documenti sono sul sito www.confindustria.it seguendo questo percorso: "Da leggere >Documenti > per area > Mezzogiorno